

Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona

Richiesta di revisione

ai sensi dell'art. 630, comma 1, lettera c) c.p.p.

L'avv. Maurizio Barbieri del Foro di Ancona, procuratore speciale nominato con procura allegata al presente atto dal sig. Rodolfo Marusi Guareschi, nato a Salsomaggiore Terme (PR) il 20/1/1950, residente in Parma, strada Argini Enza n. 103, con attuale dimora in Sant'Ilario d'Enza, via XXV Aprile Ovest n. 2, propone richiesta di revisione della allegata sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 27/11/1989, depositata il 4/12/1989, irrevocabile il 25/5/1991.

Con sentenza del Tribunale di Parma n. 98/1983 del 10/2/1983, Rodolfo Marusi Guareschi è stato condannato per aver distratto la somma per un importo da circa lire 295 milioni a 330 milioni dalla Cooperativa Styl Tecnic International di Parma, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero del Lavoro del 15/6/1978, per aver tenuto la contabilità della suddetta Cooperativa in guisa da non rendere possibile il movimento degli affari e per truffa aggravata nei confronti di un creditore (all. 1).

Nella richiesta di rinvio a giudizio non è stata indicata la data in cui i suddetti reati sarebbero stati commessi.

Tuttavia, nella motivazione della suddetta sentenza si precisa che i reati sarebbero stati commessi entro il 10/2/1978 ed in particolare dal 1/11/1977 al 10/2/1978.

Nel corso dell'istruttoria preventiva, il Commissario Liquidatore dottor Carlo Baldi ha dichiarato: «Non sono stato in grado di sciogliere la riserva di cui al verbale 05.10.1988 ... Infatti non sono stato autorizzato dal Ministero ... ad assumere collaboratori per il lungo lavoro di ricostruzione di una contabilità che non esisteva almeno per l'ultimo esercizio ... Non posso quindi dire se vi siano state distrazioni.» (all. 2).

All'udienza del 19/11/1982, presso il Tribunale di Parma, il predetto Commissario Liquidatore ha dichiarato: «... tuttora non siamo riusciti a pervenire alla esatta situazione contabile ... Ho

reperito il registro di prima nota e registro IVA e, attraverso un lavoro notevolissimo, era forse possibile ricostruire la contabilità.» (all. 3).

Nel corso della predetta udienza del 19/11/1982 presso il Tribunale di Parma, il difensore di Rodolfo Marusi Guareschi ha prodotto sette registri di prima nota e nove registri IVA acquisti e fatture emesse, documentazione per la quale il Presidente del Collegio ha disposto l'immediato deposito presso la sala adibita a custodia dei corpi di reato.

Con sentenza n. 3865 del 27/11/1989, la Corte d'Appello di Bologna ha dichiarato prescritto il reato di truffa aggravata ed ha assolto Rodolfo Marusi Guareschi dal reato di bancarotta documentale, ritenendo che – come risultava dal verbale d'istruttoria preventiva e dal verbale d'udienza del 19/11/1982 – il commissario liquidatore «... aveva denunciato difficoltà di ricostruzione contabile per carenza di collaboratori, negatigli dal Ministero del Lavoro ma che anche a seguito dei registri e documenti messi a disposizione, non ultimi quelli esibiti nello stesso dibattimento dalla difesa ... ha esplicitamente affermato che la situazione gestionale contabile dell'azienda era di fatto verificabile e controllabile ...».

Con la predetta sentenza n. 3865, la Corte d'Appello di Bologna ha invece confermato la sussistenza del reato di bancarotta per distrazione per una somma da lire 275 milioni a 330 milioni, ritenendo che «... proprio sulla base della situazione patrimoniale al 10 febbraio 1978, approvata in pari data dal revisore del Ministero ... risulta uno scoperto dall'1/1/1977 al 10/2/1978 di circa 330.000.000 ... e più in particolare uno scoperto dall'1/11/1977 al 10 febbraio 1978 di circa 295.000.000» e concludendo che «Una tale perdita, come ha affermato il Commissario, non trova giustificazione in soli fatti di gestione. Esiste quindi la prova dell'ammacco.» (all. 4).

La documentazione contabile (sette registri di prima nota e nove registri IVA acquisti e fatture emesse) prodotta dalla difesa nell'udienza del 19/11/1982 presso il Tribunale di Parma non è mai stata verificata dal Commissario Liquidatore, il quale, come

risulta dalla relazione (all. 5) redatta ai sensi dell'art. 203 della legge fallimentare:

- ha accertato la perdita della Cooperativa dal 1/1/1977 al 10/2/1978 esclusivamente per differenza fra la situazione patrimoniale al 10/2/1978 – presentata dallo stesso Rodolfo Marusi Guareschi e fatta propria dal Revisore del Ministero del Lavoro – e la situazione patrimoniale al 31/12/1976, come rettificata dallo stesso Commissario Liquidatore;
- ha contestato l'ammancio per differenza fra la perdita suddetta ed il valore aggiunto derivante dalle vendite, calcolando tale valore attraverso un raffronto fra il bilancio al 31/12/1976, il bilancio al 10/2/1978 e la dichiarazione IVA per l'anno 1977, senza tener conto dei costi diversi dai compensi, come le spese generali sostenute dalla Cooperativa nel 1977 (almeno per lo stesso importo del 1976) e come le note di accredito per merce mai consegnata ai clienti.

La suddetta documentazione contabile:

- non è mai stata valutata dal Tribunale di Parma, il quale, dopo averla acquisita dalla difesa nell'udienza del 19/11/1982, ne ha disposto la custodia come corpo di reato;
- non è mai stata valutata dalla Corte d'Appello di Bologna, la quale, come già detto, nel corso dell'udienza del 27/11/1989 ha preso solo atto della sua esistenza dal verbale d'udienza del Tribunale di Parma del 19/11/1982 e dalle dichiarazioni rese dal Commissario Liquidatore e risultanti agli atti del procedimento;
- non è mai stata prodotta in precedenti richieste di revisione.

In effetti, tale documentazione contabile non ha mai fatto parte del fascicolo del procedimento penale e, dal 19/11/1982, è rimasta presso la stanza dei corpi di reato del Tribunale di Parma fino a quando, il 4/9/2003, il Presidente del Tribunale di Parma non ne ha autorizzato copia, consegnata il 22/9/2003 all'avv. Stefano Salimbene, che aveva presentato la relativa richiesta (all. 6) per conto di Rodolfo Marusi Guareschi.

Entrato in possesso di copia della documentazione contabile (all. 7), Rodolfo Marusi Guareschi ne ha consegnato copia al dott. prof. Roberto Barbieri ed al dott. avv. Gianluigi Gentili,

commercialisti di Ancona, ai quali ha chiesto di esaminare la documentazione stessa e di ricostruire la situazione contabile del periodo dal 1/1/1977 al 10/2/1978 ed in particolare di accertare se effettivamente la perdita relativa al predetto periodo fosse causata, come sempre sostenuto da Rodolfo Marusi Guareschi, dai risultati oggettivi della gestione.

I consulenti incaricati hanno esaminato la predetta documentazione in loro possesso, confrontando i dati dei registri IVA con quelli indicati nella relazione del Commissario, ed il 25/11/2003 hanno sottoscritto una relazione tecnica (all. 8) dalla quale è risultato, fra l'altro, per il periodo dal 1/1/1977 al 10/2/1978 (pagina 8 della relazione):

«che la società ha conseguito, nel periodo in epigrafe, la perdita di £. 218.265.429 e non di £. 330.000.000 ca. come affermano le successive sentenze di merito sulla base dei dati elaborati dal Commissario;»

«che la perdita relativa al periodo 1/1 – 31/10/1977 è di £. 183.077.664 e non di £. 48.550.087 come afferma il Commissario;»

«che la perdita del periodo 1/11/1977 – 10/2/1978 è di £. 35.187.765 e non di £. 295.000.000 ca. come affermano le successive sentenze di merito sulla base dei dati elaborati dal Commissario.»

Tali risultanze, ovviamente, non tengono conto dei costi generali sostenuti dalla Cooperativa nel 1977.

Se, per il periodo dal 1/1/1977 al 10/2/1978, alla perdita derivante dalla gestione commerciale, compresi i compensi e gli oneri del personale, si aggiungono le (non inconsiderate) spese generali del 1977, che non possono essere state inferiori a quelle del 1976 (accertate dal Commissario ed esposte nella sua relazione), il totale delle perdite sarebbe risultato pari ed anzi superiore alla perdita di lire 330 milioni dichiarata dal ricorrente e fatta propria dal Commissario nella sua relazione.

Ed infatti, dai registri di prima nota depositati il 19/11/1982 e ritrovati il 4/9/2003 presso il Tribunale di Parma, risultano costi generali, diversi dai compensi e dagli oneri del personale,

per una somma tale da dimostrare che nel predetto periodo la gestione della Cooperativa aveva subito una perdita di almeno lire 330 milioni.

Nell'ultima pagina della relazione tecnica, secondo paragrafo del punto B), si legge altresì che in conclusione «La perdita ... non si è formata in parte preponderante, come afferma il Commissario, nel periodo 1/11/1977 - 10/2/1978, bensì nell'intero periodo dall'1/1/1977 al 10/2/1978, per la onerosità della gestione e non per cause distrattive.»

La relazione tecnica del 25/11/2003 è stata proposta come nuova prova per la richiesta di revisione depositata il 19/1/2004 presso la Corte d'Appello di Ancona, la quale, con ordinanza del 20/5/2004 (all. 9), ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Nella predetta ordinanza si premette «in linea di principio, in relazione al motivo di revisione previsto dall'art. 630, lett. c) c.p.p. (sopravvenienza di nuove prove), che mentre da un lato la ipotesi del "novum" probatorio può aversi tanto nel caso della insorgenza, successivamente al giudizio, del fatto generatore del mezzo di prova (sopravvenienza in senso oggettivo), quanto anche nel caso della proposizione di fonti di prova già esistenti all'epoca del giudizio, ma sfuggite alla percezione cognitiva, dall'altro lato invece la predetta ipotesi ex art. 630 lett. c) c.p.p. è esclusa laddove si tratti della mera proposizione di nuovi e diversi giudizi di valore in ordine a prove già note, e sia pure diversamente vagliate, al momento del giudizio.»

Nella stessa ordinanza si legge poi che «Nella specie, per l'appunto, l'ottica argomentativa di parte ricorrente tenderebbe ad introdurre nuovi e diversi approcci critici con lo stesso materiale probatorio (di natura documentale) a suo tempo noto e già vagliato, deducendo che una consulenza di parte, eseguita successivamente al percorso giudizio, consentirebbe di pervenire a conclusioni radicalmente (ed innovativamente) diverse da quelle cui i giudici del merito erano pervenuti, vagliando quel medesimo materiale documentale: non appaiono emergere, dunque, prove nuove in senso tecnico, ma, al più, soltanto nuovi profili di apprezzamento relativi al complessivo contesto

circostanziale della vicenda penale "de qua" e delle sue articolazioni, e, in tal senso, la "novitas" sarebbe, eventualmente, soltanto dal punto di vista del giudizio di valore sul predetto materiale probatorio, e non invece dal punto di vista della obiettiva e decisiva innovazione contenutistica del sapere processuale, rilevandosi, per di più, che non si tratta, sul piano dell'esame contabile, di metodologie gnoseologiche che siano di natura tale da riconfigurare radicalmente gli orizzonti conoscitivi del sapere tecnico settoriale.

Appare quindi evidente (a prescindere da ogni valutazione di merito) che, nella specie, difettano i requisiti di ammissibilità del ricorso ai sensi della lett. c) dell'art. 630 c.p.p.»

In sostanza, con tale motivazione, la Corte d'Appello di Ancona ha considerato la relazione tecnica proposta nella precedente richiesta come un tentativo di «introdurre nuovi e diversi approcci critici con lo stesso materiale probatorio (di natura documentale) a suo tempo noto e già vagliato», mentre «non appaiono emergere ... prove nuove in senso tecnico ...»

I principi esposti nelle premesse della predetta ordinanza, pienamente corrispondenti alla prevalente giurisprudenza in materia di prove nuove ai sensi dell'art. 630, comma 1, lettera c) c.p.p., sono ineccepibili e non si possono che condividere.

Circa, invece, il giudizio rispetto alla relazione tecnica proposta come prova nuova della richiesta presentata il 19/1/2004, essa non costituisce affatto il tentativo di introdurre nuovi e diversi approcci critici con lo stesso materiale probatorio a suo tempo noto e già vagliato (tale materiale, cioè la documentazione contabile, prodotto all'udienza del 19/11/1982, non è mai stato vagliato nel corso del giudizio, poiché è stato considerato corpo di reato e non prova della difesa), bensì oggettiva nuova prova che dimostra, se accertata, che la Cooperativa Styl Tecnic non ha subito ammanchi ma perdite di gestione.

Tuttavia, la richiesta di revisione presentata il 19/1/2004, pur avendo citato anche i documenti contabili prodotti dalla difesa nell'udienza del 19/11/1982, si conclude con la frase «...

attesa la inequivoca novità ... della prova costituita dalla relazione tecnica contabile allegata al presente atto ...», proponendo perciò come prova nuova di cui all'art. 630, comma 1, lettera c) c.p.p. la consulenza tecnica del 25/11/2003 e non la documentazione contabile – rilasciata in copia dal Tribunale di Parma il 22/9/2003 e mai prima valutata – oggetto della consulenza stessa, come risulta da dichiarazione dei consulenti che si allega (all. 10).

Ai sensi dell'art. 630, comma 1, lettera c) c.p.p. e secondo gli stessi principi enunciati nell'ordinanza della Corte d'Appello di Ancona del 20/5/2004, tali documenti contabili, ritrovati solo il 4/9/2003 e consegnati in copia il 22/9/2003, sui quali è stata compiuta la consulenza tecnica del 25/11/2003:

- costituiscono fonti di prova già esistenti all'epoca del giudizio ma in effetti sfuggite alla percezione cognitiva sia del Tribunale di Parma (che non li ha mai valutati, avendoli considerati corpo di reato e non prove) sia della Corte d'Appello di Bologna (che non li ha mai visti, non essendo presenti nel fascicolo del dibattimento);

- sono stati forse visti dal Commissario Liquidatore ma certamente non esaminati per «ricostruire la contabilità» e «pervenire alla esatta situazione contabile» che avrebbe potuto dimostrare la sussistenza o la insussistenza di una distrazione;

- non costituiscono prove già note e sia pure diversamente vagliate, al momento del giudizio, poiché nessun giudice li ha mai valutati;

- non sono mai stati posti a base di alcuna precedente richiesta di revisione, non essendo in possesso del ricorrente prima del 22/9/2003 e non essendo stati prodotti con la richiesta di revisione depositata il 19/1/2004, fondata sulla consulenza tecnica del 25/11/2003.

Tali documenti possono costituire, pertanto, le nuove prove previste dall'art. 630, comma 1, lettera c) che, unite alla relazione tecnica già prodotta in allegato alla richiesta di revisione depositata il 19/1/2004, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631.

Infatti, a conferma di quanto affermato nell'ordinanza della Corte d'Appello di Ancona del 20/5/2004, «In tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario.» Cass. Pen., Sez. Unite, 9/1/2002 (26/9/2001), n. 624 - Pres. Vessia - Rel. De Roberto - P.M. (diff.) Siniscalchi (*massima 3*).

Val la pena di ricordare che, al punto 13.4 della sentenza dalla quale è stata tratta la citata massima, si legge che «Una ricostruzione ermeneutica di più ampio respiro è stata tentata allorché, dopo essersi correttamente definita la revisione mezzo non eccezionale ma soltanto straordinario di impugnazione, nel coniugare il testo della disposizione che prevede la revisione di cui all'art. 630, lettera c), con gli approdi giurisprudenziali di diverso avviso, si è sottolineato come la norma adesso ricordata ha enucleato soltanto due specifiche categorie in relazione alle quali la prova è da qualificarsi "nuova", categorie non suscettibili di analogia o di interpretazione estensiva e rappresentate dalle fattispecie in cui la prova sia "sopravvenuta" ovvero sia "scoperta", per tale intendendosi "l'inatteso incontro tra una cosa di cui l'esistenza non è a costei nota e la persona fisica che per la prima volta ne ha la percezione". Solo in tale ambito che, per giunta, il richiedente ha l'onere di documentare, è pienamente applicabile il principio secondo cui non rileva la causa della mancata scoperta al tempo del procedimento, neppure quando essa sia addebitabile all'imputato e dipenda da errore, negligenza o semplice inerzia da parte di costui. Una

diversa interpretazione, infatti, renderebbe del tutto priva di senso giuridico la peculiare e razionale enucleazione delle due categorie sostanzialmente equiparabili, sostituendola con la generica previsione che nuova debba ritenersi qualsiasi prova non valutata nel precedente giudizio di condanna; il che trasformerebbe l'istituto in uno strumento volto a consentire la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al di fuori dei limiti indicati dall'art. 603, il quale significativamente postula e ribadisce che le nuove prove devono essere "sopravvenute" o "scoperte" dopo il giudizio di primo grado (Sez. III, 25 novembre 1998, Guareschi Marusi). Il che, peraltro, appare la risultante della utilizzazione di un modello di raffronto non proprio rigoroso, perché frutto della comparazione fra istituti profondamente diversificati tanto sul piano strutturale tanto sul piano teleologico, non foss'altro per il contenuto dell'indagine verificatoria demandata al giudizio di ammissibilità della revisione che, oltre a richiedere il vaglio della capacità di resistenza di una condanna passata in cosa giudicata, postula l'emergenza di processi cognitivi diversi, e ben più complessi ed articolati, rispetto al canone indicato dall'art. 603, comma 2.»

In proposito, si ricorda che:

- se è vero che da una precedente sentenza di cassazione relativa ad un ricorso presentato dallo stesso ricorrente è stata tratta la massima secondo la quale «Ai fini dell'ammissibilità del giudizio di revisione, le "nuove prove" cui fa riferimento l'art. 630, comma 1, lett. c. cod. proc. pen. sono soltanto quelle "sopravvenute" o "scoperte" dopo la condanna e solo nell'ambito di tale presupposto è applicabile il principio che non rileva la causa della mancata scoperta al momento del procedimento neppure quando la medesima sia addebitabile all'imputato. Non è invece sufficiente a giustificare la revisione l'esistenza di una prova non valutata nel precedente giudizio di condanna. (Fattispecie in cui è stata respinta la richiesta di revisione relativa a reati fiscali e fallimentari sulla base di documentazione già esistente all'epoca del giudizio).» Cass. pen., sez. III, 10-02-1999 (C.C. 25-11-1998), n. 3147, con nota secondo la quale

«Nello stesso senso della massima in epigrafe: Cass. Sez. V, 16 gennaio 1996, Bagedda, in Cass. pen., 1996, 2340 afferma che non possono essere considerati "nuovi" quegli elementi che già esistevano nel processo definitivamente concluso posto che, in caso contrario, la revisione da mezzo straordinario, si risolverebbe in una mera impugnazione tardiva. In senso contrario Cass. Sez. I, 7 aprile 1998, Papale, RV 210416 afferma che la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, siano in grado di dimostrare che il condannato deve essere prosciolto, si ha soltanto quando si tratti di elementi che per qualsiasi ragione, non abbiano formato oggetto di valutazione da parte dei giudici e che qualora apprezzati da soli o insieme agli altri già emersi, avrebbero reso evidente l'innocenza del condannato.»;

- è pur vero che «Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, nel caso previsto dall'art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., per "prove nuove" possono intendersi anche quelle che, pur se entrate a far parte del materiale acquisito nel precedente giudizio di cognizione, non siano comunque state oggetto di valutazione. Anche in tale ipotesi, infatti, al pari di quanto avviene per le prove mai prima dedotte, l'eventuale eliminazione della sentenza di condanna divenuta irrevocabile trae origine non da un riesame critico delle identiche risultanze probatorie, interno al giudizio ipostatizzato dal giudicato, ma da una ricostruzione che muove da ciò che anteriormente il giudice non aveva valutato; il che corrisponde, appunto, all'essenziale requisito distintivo dell'istituto della revisione, qualificato proprio dal fatto che la condanna irrevocabile è sostituita da una decisione di proscioglimento all'esito di un giudizio fondato, in tutto o in parte, su prove diverse da quelle precedentemente esaminate.» Cass. pen., sez. I, 28-10-1998 (C.C. 06-10-1998), n. 4837, (conformi Cass. pen., sez. I, 04-05-1994, n. 5167 - RV197344; Cass. pen., sez. IV, 11-03-1996, n. 39 - RV204265; Cass. pen., sez. III, 18-07-1996, n. 2562 - RV206046; Cass. pen., sez. I, 02-02-1996, n. 6681 - RV203604; Cass. pen., sez. I, 17-04-1998, n. 1578 - RV210416); tutti precedenti ai quali aderisce,

da ultima, la richiamata massima di Cass. Pen., Sez. Unite, 9/1/2002 (26/9/2001), n. 624.

La presente richiesta di revisione appare dunque ammissibile poiché, scontata la novità della prova costituita dai documenti contabili (mai valutati) che si producono in copia, gli elementi in base ai quali si chiede la revisione (cioè, gli stessi documenti contabili che costituiscono nuove prove e la relazione tecnica nella quale si afferma l'inesistenza di qualsiasi distrazione) sono tali da dimostrare, se accertati nel corso del giudizio di revisione, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531.

Tali documenti contabili, mai prodotti in alcuna precedente richiesta di revisione, consentono di presentare una nuova richiesta di revisione, non preclusa poiché gli stessi costituiscono elementi diversi, ai sensi dell'art. 641 c.p.p., rispetto a quelli sui quali è stata fondata ogni precedente richiesta di revisione, compresa quella presentata il 19/1/2004 (la cui nuova prova era costituita dalla relazione tecnica), dichiarata inammissibile dalla Corte d'Appello di Ancona con ordinanza del 20/5/2004.

Che i predetti documenti contabili non siano mai stati valutati in alcun giudizio in quanto non sono mai entrati nel fascicolo, è dimostrato anche dal fatto che quando la Corte d'Appello di Ancona, nel corso della precedente richiesta di revisione, ha chiesto la trasmissione del fascicolo al Tribunale di Parma, quest'ultimo ha dichiarato di non poter trasmettere il fascicolo perché disperso e, non considerandoli atti del fascicolo del procedimento, non ha trasmesso gli originali dei documenti contabili di cui si allega copia, i quali, invece, si dovrebbero trovare tuttora presso il Tribunale di Parma.

Si ribadisce dunque che i predetti documenti contabili costituiscono la nuova prova prevista dall'art. 630, comma 1, lettera c) c.p.p. e gli elementi che, secondo i risultati della relazione tecnica, dimostrano, ai sensi dell'art. 631 c.p.p., se accertati, che il condannato deve essere assolto.

Considerato che, in pendenza della precedente richiesta di revisione, è risultato smarrito il fascicolo del dibattimento presso

il Tribunale di Parma, come risulta dall'allegata dichiarazione (all. 11), si produce copia degli atti del fascicolo stesso utili ai fini della presente richiesta.

Alcune osservazioni devono infine essere svolte rispetto al parere scritto reso dalla P.G. il 14/4/2004 in relazione alla precedente richiesta di revisione.

A pagina 3 di tale parere si legge che «Di certo vi è che, dopo la sentenza in esame, il Marusi Guareschi ha riportato numerose condanne, anche per bancarotta fraudolenta, e sono state anche applicate nei suoi confronti misure cautelari sia personali, con imputazione di associazione per delinquere, che reali ...»

In proposito, si osserva, per quanto a conoscenza del sottoscritto procuratore, che:

- Rodolfo Marusi Guareschi è stato condannato per la prima volta, per fatti avvenuti prima del 10/2/1978, proprio con la sentenza di cui si chiede la revisione con la presente richiesta;**
- tale precedente, noto fin dalla sentenza del Tribunale di Parma del 10/2/1983, ha costituito indubbiamente un grave pregiudizio rispetto ad altre imputazioni nei successivi procedimenti penali; alla sentenza della quale si chiede la revisione, pur se relativa a fatti avvenuti entro il 10/2/1978, non è mai stato applicato l'indulto del 1978 che copre fatti avvenuti fino al 15/3/1978;**
- per sei anni e mezzo, dalla data della sentenza del Tribunale di Parma del 10/2/1983 fino a quella della Corte d'Appello di Bologna del 27/11/1989, egli risultò condannato per bancarotta e per truffa aggravata, sia pure con sentenza non definitiva, alla pena di tre anni di reclusione, con tutto quanto ne consegue dal punto di vista morale e giudiziario;**
- da trent'anni, questo signore si dedica contemporaneamente sia ad attività economiche sia ad iniziative sociali e politiche del tutto originali, subendo in tal modo, insieme ai rischi connaturati alle prime, l'avversione provocata dalle seconde;**
- è stato oggetto di numerosi errori giudiziari (all. 12), a causa dei quali ha subito ingiuste reclusioni, sia pure per brevi periodi ma con effetti devastanti sull'opinione pubblica, poiché, com'è noto, agli eventi negativi la stampa dedica più spazio di quanto**

non dedichi agli eventi positivi, come revoche di provvedimenti cautelari, assoluzioni e revoche di sentenze.

Alle avverse campagne di stampa sono collegati quasi tutti i procedimenti penali dei quali è stato oggetto.

In questo momento, comunque, la posizione penale di Rodolfo Marusi Guareschi è rappresentata da un provvedimento di unificazione pene della P.G. di Bologna, emesso per la prima volta il 18/6/1998, poi modificato, con riduzione della pena, da un secondo provvedimento del 16/1/2001, ed infine sostituito, con ulteriore riduzione della pena, da un terzo provvedimento del 26/6/2002, che stabilisce una pena di 2 anni, 4 mesi e 24 giorni di reclusione, compresi i 2 anni di reclusione relativi alla sentenza per la quale si chiede la revisione.

A fronte di tale provvedimento di cumulo, con ordinanze del 20/4/2004 (all. 13) e del 25/5/2004 (all. 14), la Corte d'Appello di Bologna ha sospeso l'esecuzione di una sentenza per 2 anni di reclusione (mancata applicazione dell'indulto del 1978 alla sentenza della quale si chiede la revisione) e di una sentenza per 1 anno e 4 mesi di reclusione (revoca di un indulto che l'interessato ritiene illegittima), per un totale di 3 anni e 4 mesi, quasi un anno in più della pena portata dal cumulo.

Rodolfo Marusi Guareschi rappresenta, a parere del sottoscritto procuratore, un caso particolare nel panorama giudiziario italiano: per effetto di ingiuste sentenze è stato denigrato dalla stampa e, anche per effetto di tali informazioni, è stato oggetto di ulteriori accuse.

Tutto ciò, unitamente al duplice fatto che Rodolfo Marusi Guareschi da una parte sostiene di non aver mai accettato compromessi, di non aver mai versato tangenti, e, dall'altra, non ha mai smesso di proporre iniziative economiche, sociali e politiche in tutto il mondo, mettendo spesso in discussione poteri forti che controllano, economia, politica, finanza e moneta.

Egli crede profondamente nella necessità di modificare gli attuali rapporti sociali, civili, politici ed economici ed agisce con ferma convinzione e grande determinazione a questo scopo,

mettendo spesso a repentaglio la propria sicurezza e senza alcun interesse personale.

A causa di queste sue azioni, si trova costantemente a scegliere se dedicarsi alla sua difesa personale oppure alle iniziative promosse. Ed ha quasi sempre scelto queste ultime.

Per tutto quanto sopra esposto, si chiede, ai sensi degli artt. 630, comma 1, lettera c) e segg. c.p.p., la revisione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 27/11/1989 indicata in epigrafe.

La presente richiesta è fondata, come previsto dall'art. 630, comma 1, lettera c) c.p.p., sulle nuove prove, costituite dai documenti contabili prodotti dalla difesa nell'udienza del 19/11/1982, ottenuti in copia il 22/9/2003, e mai valutate, nonché dalla relazione tecnica del 25/11/2003, con la quale si dimostra, come richiesto dall'art. 631 c.p.p., ai fini dell'ammissibilità della domanda, che le stesse nuove prove (i documenti contabili mai valutati) costituiscono elementi in base ai quali il condannato deve essere prosciolto.

Si producono, oltre alla procura speciale:

- 1) sentenza del Tribunale di Parma del 10/2/1983;**
- 2) dichiarazione del dott. Baldi nel corso dell'istruttoria;**
- 3) verbale udienza del Tribunale di Parma del 19/11/1982;**
- 4) sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 27/11/1989;**
- 5) relazione del Commissario Liquidatore;**
- 6) richiesta di copia della documentazione contabile e relativa autorizzazione;**
- 7) copia documentazione contabile ricevuta il 22/9/2003;**
- 8) relazione tecnica del 25/11/2003;**
- 9) ordinanza della Corte d'Appello di Ancona del 20/5/2004;**
- 10) dichiarazione dei consulenti che hanno redatto la relazione tecnica;**
- 11) copia di atti del fascicolo del dibattimento;**
- 12) copie provvedimenti giudiziari;**
- 13) ordinanza della Corte d'Appello di Bologna del 20/4/2004;**
- 14) ordinanza della Corte d'Appello di Bologna del 25/5/2004;**

Ancona, lì 14 giugno 2004.

Avv. Maurizio Barbieri

Dott. Prof. Roberto Barbieri
Via Volterra n. 11,
60123 - ANCONA

Dott. Avv. Gianluigi Gentili
via Marsala, n. 17,
60121 - ANCONA

“STYL TECNIC INTERNATIONAL Soc. Coop. a r.l. in l.c.a.”

ESAME DELLA SITUAZIONE CONTABILE
DEL PERIODO 1/1/1977 - 10/2/1978

Oggetto dell'incarico

Il Sig. Rodolfo Marusi Guareschi ha affidato ai sottoscritti l'incarico di esaminare la situazione contabile della “STYL TECNIC INTERNATIONAL Soc. Coop. a r.l.” in l.c.a., relativa al periodo 1/1/1977 - 10/2/1978, con particolare riferimento alla relazione ex art. 203 l.f., depositata dal Commissario Liquidatore il 12/6/1978.

Scopo dell'incarico è quello di accertare se le motivazioni delle successive sentenze di merito, tutte esclusivamente basate sulla relazione ex art. 203 l. f., siano scaturite da un procedimento logico deduttivo conforme alle corrette tecniche contabili e aziendalistiche in genere.

Dall'esame compiuto dai sottoscritti, che si conclude negativamente sottolineando l'incompletezza dell'analisi eseguita dal Commissario Liquidatore, emerge, fra l'altro che le successive sentenze, confermate dalla sentenza di legittimità, con cui il Marusi Guareschi è stato definitivamente condannato per il reato di bancarotta fraudolenta, recepisce acriticamente le contraddittorie motivazioni delle sentenze dei precedenti gradi di giudizio.

Costituzione ed oggetto sociale

La “STYL TECNIC INTERNATIONAL Soc. Coop. a r.l.”, d'ora in avanti brevemente denominata “Società”, costituitasi il 23/12/1974 ed esercente il commercio di articoli di cancelleria e cartotecnici, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale del 10/5/1978, pubblicato sulla G.U. n. 145 del 27/5/1978.

Il Sig. Rodolfo Marusi Guareschi ha ricoperto la carica di presidente del consiglio di amministrazione fin dalla costituzione della Società.

(segue)

Si premette un cenno riassuntivo delle parti fondamentali della relazione ex art. 203 l.f. su cui si basano le sentenze dei giudizi di merito e di legittimità.

Bilancio dell'esercizio 1975

Il Commissario Liquidatore dà atto della situazione di equilibrio fra l'attivo ed il passivo a breve, concludendo che la *"gestione del primo esercizio può ritenersi soddisfacentepoiché il consiglio di amministrazione ha rilevato che le valutazioni sono state effettuate con criteri prudenziali"*.

Prosegue affermando che *"il risultato in pareggio, considerate le cospicue spese di avviamento non evidenziate nel c/patrimoniale, se non in misura minima (£. 440.146), è da ritenersi un successo"*.

Bilancio dell'esercizio 1976

Nel secondo esercizio, l'attività della Società assume dimensioni di rilievo; le vendite raggiungono il valore di £. 630,6 mln e gli acquisiti di merci ed imballaggi il valore di £ 606,2 mln.

Il bilancio si chiude con la perdita di £. 26.517.901.

Il Commissario rileva che nell'attivo dello stato patrimoniale è erroneamente compresa la posta "portafoglio ordini" di £. 114, 7 mln contro la posta di £. 76,2 mln, iscritta nel passivo quale "costo acquisto portafoglio ordini". Conclude, quindi, che *"il riporto delle poste sopra descritte" – è – "non solo un errore tecnico, per dizione impropria, ma falsa il risultato di bilancio"*, determinando il valore della perdita in £. 65 mln ca.

Dall'analisi del conto economico, il Commissario desume che *"la società ha effettuato un ricarico sulle merci compravendute del 35%"* e dà atto che *"i costi commerciali e generali"* (tutti i costi esclusi quelli per l'acquisto delle merci) *"sono stati di £. 228,2 mln., pari al 49% del 1° costo"*, per tale intendendo il costo del venduto.

La corretta misura del ricarico è confermata – sempre secondo il Commissario – dal valore del 22% individuato, per aziende similari, dal "Bollettino Tributario, settima edizione 1970".

Relativamente ai componenti negativi del conto economico, il Commissario rileva gli elevati costi di struttura e, in particolare, di quelli per il personale, che *"da soli, superano di £. 15.000.000 il valore aggiunto ottenuto"*.

(segue)

In sintesi, il Commissario pone in evidenza la onerosità della gestione, ma nulla osserva sullo stato patrimoniale, se non la indebita imputazione degli ordini in portafoglio e dei relativi costi.

Situazione patrimoniale al 31/12/1977 ed al 10/2/1978

Il Commissario riporta la situazione patrimoniale al 10/2/1978, che dichiara essergli stata consegnata dalla Società, ripromettendosi di verificarla alla luce della ricostruzione dello stato attivo e passivo, verifica che avrebbe comportato – a suo dire - notevolissimo tempo.

Sottraendo dalla perdita risultante da tale situazione la perdita dell'esercizio 1976, come da lui ricostruita (£. 65 mln ca.), determina in £. 330 mln la perdita del periodo 1/1/1977 - 10/2/1978.

Nella relazione il Commissario afferma, poi, che *“da una situazione patrimoniale rinvenuta presso la sede e datata 31/10/1977 sembra che la Società avesse a tale data una perdita di £. 48.555.087 la quale, rettificata per l'errato riporto della voce <portafoglio ordini>, ammonterebbe a £. 99,0 mln.*

Sembrerebbe, pertanto, che dall'1/1/1977 al 10/2/1978, la Società avesse perduto £ 295,0 mln.

Detta perdita è da ritenersi eccessiva in considerazione della brevità del periodo considerata.

Cause e circostanze del dissesto

Nel capitolo della relazione ex art. 203 l.f. dedicato alle cause ed alle circostanze del dissesto, il Commissario precisa che la relazione medesima *“non può che essere basata su alcune sommatorie considerazioni, sorte da un primo esame dell'azienda de quo”*.

Afferma, quindi:

- *“che le politiche commerciali adottate comportavano altri costi di distribuzione”* (pag. n. 21);
- *che la Società “aveva una struttura rigidissima dove la maggior parte degli operatori veniva retribuita con compenso fisso mensile disgiunto dalla quantità delle vendite effettuate”* (pag. n. 21);
- *che la Società “effettuava un ricarico sulle materie prime acquistate adeguato e pari ai ricarichi medi delle imprese similari, mentre i costi fissi di gestione erano di gran lunga superiori”* (pag. n. 22);

(segue)

- che "la mancanza di scritture contabili e la notevole divergenza fra la perdita rilevata nel bilancio al 31/12/1976 e la sommaria situazione al 31/10/1977 e quella del 10/2/1978, non trova, almeno al momento, una giustificazione in soli fatti di gestione (costi rapportati ai ricavi)" (pag. n. 22).

Dopo aver ribadito che la perdita del periodo 1/1/1977 – 10/2/1978 "sarebbe stata di ca. 330 mln", il Commissario dà atto che il ricarico medio è stato del 33%, con un margine di £. 227 mln sul costo del veduto, e conclude che "non è giustificabile la perdita evidenziata, tenuto conto che i costi per stipendi, salari e contributi ammontavano a £. 204 mln." (pag. n. 23).

Giudicato formale

Le sentenze che si sono succedute, da quella del Tribunale di Parma del 19/2/1983 depositata il 2/3/1983, a quella della Corte di Appello di Bologna del 27/11/1989, depositata il 4/12/1989 ed a quella definitiva della Suprema Corte di Cassazione del 23/5/1991, depositata il 5/7/1991, assumono, tutte, quale motivazione della condanna e di rigetto del ricorso per cassazione, gli accertamenti del Commissario Liquidatore il cui valore probatorio è erroneamente definito "inconfutabile ed inequivocabile".

CARENZE METODOLOGICHE E CONTRADDITTORIETA' DELLE CONCLUSIONI

Aspetti metodologici generali

Le motivazioni delle sentenze di merito si sono basate sulle conclusioni della relazione ex art. 203 l.f., che il Commissario Liquidatore ha tratto elaborando dati privi di adeguati riscontri documentali (dai documenti in possesso dei sottoscritti la riserva del Commissario a provvedere **non risulta sia stata sciolta**) e, pertanto, non idonei a costituire valido strumento di motivazione delle successive sentenze.

Pur non potendosi contestare *ex post* l'affermazione del Commissario dell'esistenza di una caotica situazione contabile ¹, così come assai spesso accade in situazioni di difficoltà economico – finanziarie delle imprese, sta di fatto che da un esame dei dati che il Commissario stesso definisce sommario, da sue ipotesi e da sue espressioni al condizionale (sembra che la Società avesse a tale data – 31/10/1977 - una perdita di £. 48.550.087 "la quale, rettificata per l'errato riporto della voce <portafoglio ordini>, ammonterebbe a £. 99,0 mln. Sembrerebbe, pertanto, che dall'1/1/1977 al 10/2/1978, la Società avesse perduto " 295,0 mln" non è lecito desumere operazioni distrattive.

(segue)

¹ Già riportata alla pag. 3 e che qui si trascrive di nuovo per chiarezza di esposizione.

Bilanci degli esercizi 1975 e 1976

Quanto all'esercizio 1975, il Commissario afferma che *"il risultato in pareggio, considerate le cospicue spese di avviamento non evidenziate nel c/patrimoniale, se non in misura minima (£. 440.146) è da ritenersi un successo"* e che *"la gestione ... può ritenersi soddisfacente"*.

Per l'esercizio 1976 il Commissario non formula particolari osservazioni sul bilancio, ad eccezione della indebita imputazione degli ordini in portafoglio e dei relativi costi di approvvigionamento, di cui si è avanti detto.

Tale errore, poiché di errore trattasi, non incide sulla determinazione sul risultato complessivo di più esercizi, in quanto determina solamente lo spostamento di costi e ricavi da un esercizio all'altro.

Il Commissario, poi, evidenzia gli elevati costi di struttura, come avanti detto ² e, in particolare, di quelli per il personale, che *"da soli, superano di £. 15.000.000 il valore aggiunto ottenuto"*; evidenzia, inoltre, la congruità del ricarico (35%) anche in relazione a dati di settore individuati per l'anno precedente. **Ciò significa che la Società, pur avendo praticato prezzi congrui rispetto al mercato, non è riuscita a conseguire positivi risultati di gestione a causa degli elevati costi per servizi e generali, certamente connaturati alla sua struttura operativa.**

Situazione patrimoniale al 31/12/1977

Si legge nella relazione ex art. 203 L.F. che il Commissario *"mancando qualsiasi conto economico ... non è in grado di costruire la incidenza dei costi e la effettiva natura delle perdite"*. Da una situazione patrimoniale rinvenuta presso la sede e datata 31/10/1977, che, a suo dire, si chiude con una perdita di £. 48.550.087, il Commissario determina in £. 99 mln la perdita effettiva, per effetto della rettifica conseguente alla illegittima imputazione del portafoglio ordini di cui si è già detto.

Da tale considerazione egli desume che nel periodo dall'1/11/1977 al 10/2/1978 (data della situazione patrimoniale presentata dalla Società), si sarebbe determinata una perdita di £. 295 mln, abnorme considerato il brevissimo tempo in cui essa si sarebbe manifestata.

Il Commissario, se avesse esaminato i dati contenuti nei documenti a disposizione dei sottoscritti quali copie dei documenti depositati in sede giudiziaria e, quindi, sicuramente disponibili all'epoca, avrebbe concluso che la perdita del periodo 1/1/1977 - 31/10/1977 era di gran lunga superiore a £. 99 mln.

(segue)

² Vedi pag. 2

Per dimostrare l'assunto, nonché per determinare l'entità della perdita dell'esercizio 1977 e la sua formazione *pro tempore*, i sottoscritti hanno elaborato i seguenti prospetti (a e b), così suddivisi:

- col. 1 - esercizio 1/1 - 31/12/1977
- col. 2 - periodo 1/1 - 31/10/1977
- col. 3 - periodo 1/11 - 31/12/1977

Il prospetto contraddistinto con la lettera a) espone i dati al lordo dei resi sulle vendite e sugli acquisti, criterio che risulta sia stato adottato dal Commissario, come si evince dalla determinazione del valore del ricarico da lui effettuato.

Il prospetto contraddistinto con la lett. b) tiene conto dei resi suddetti, secondo la corretta tecnica aziendalistica e si chiude con la esposizione del risultato di esercizio nelle diverse frazioni dell'esercizio 1977.

I dati appresso elaborati sono stati rilevati dai registri IVA, disponibili per l'intero periodo 1/1/1977 - 10/2/1978 ed integrati con i dati del costo del personale e degli oneri finanziari netti.

Prospetto a) Analisi della situazione patrimoniale nell'esercizio 1977 esclusi resi su acquisti e vendite
(lire)

	31/12/1977	31/10/1977	1/11 - 31/12/1977
Ricavi	919.640.693	700.096.216	219.544.477
Rimanenze iniziali	160.916.259	160.916.259	216.044.750
Acquisti	720.498.956	581.516.623	138.982.333
Rimanenze finali ³	-195.755.069	-216.044.750	-195.755.069
Consumi ⁴	685.660.146	526.388.132	159.272.014
Margini	233.980.547	173.708.084	60.272.463
Ricarico	34,12%	33,00%	37,84%

(segue)

³ I valori delle rimanenze iniziali e finali dell'anno 1977 sono quelli indicati nelle situazioni patrimoniali riportate dal Commissario Liquidatore.

Le rimanenze finali al 31/10/1977 sono calcolate per differenza fra il valore degli acquisti e delle rimanenze iniziali meno il valore stimato dei consumi.

⁴ I consumi al 31/10/1977 sono stati stimati sulla base dei ricavi del periodo, tenendo conto di un ricarico del 33%. Le formule considerate sono: $\text{Rim. In. (RI)} + \text{Acq. (ACQ.)} - \text{Rim. Fin. (RF)} = \text{Consumi (CONS.)}$ e $\text{CONS} = \text{Ricavi (RIC)} / (1 + \% \text{ Ricarico})$; nel nostro caso $\text{RIC} / 1,33$.

Prospetto b) *Analisi della situazione patrimoniale nell'esercizio 1977 considerati resi su vendite ed acquisti.*

	31/12/1977	31/10/1977	1/11 – 31/12/1977
Ricavi	919.640.693	700.096.216	219.544.477
Resi su vendite	-222.502.864	-213.659.018	-8.843.846
	697.137.829	486.437.198	210.700.631
Rimanenze iniziali	160.916.259	160.916.259	212.671.407
Acquisti	720.498.956	581.516.623	138.982.333
Resi su acquisti	-5.527.974	-3.373.343	-2.154.631
Rimanenze finali ⁵	-195.755.069	-212.671.407	-195.755.069
Consumi	680.132.172	526.368.132	153.744.040
Margini	17.005.657	-39.950.934	56.956.591
Costi personale	-197.909.339	-137.626.730	-60.282.609
Oneri finanziari netti	-6.936.677	-5.500.000	-1.436.677
Risultato	-187.840.359	-183.077.664	-4.762.695

I dati del prospetto b) sono stati desunti come segue:

- ricavi, resi su vendite, acquisti e resi su acquisti: da registri IVA;
- rimanenze iniziali all'1/11/1977 valore corrispondente a quello delle rimanenze finali al 31/10/1977.

Dal prospetto b) risulta:

1. che nel periodo 1/1 – 31/10/1977 la Società ha conseguito la perdita di £. 183.077.664, di molto eccedente quella indicata dal Commissario in £. 48.550.087;
2. che la perdita del periodo 1/11 – 31/12/1977 è di £. 4.762.695;
3. che la perdita dell'intero esercizio 1977 è di £. 187.840.359.

(segue)

⁵ Al 31/10/1977 calcolate come per il precedente prospetto, tenuto conto dei resi.

Situazione patrimoniale del periodo 1/1/1978 - 10/2/1978

	Registri IVA
Ricavi	101.695
Resi su vendite	-6.073.604
	-5.971.909
Costi d'esercizio	11.085.652
Resi su acquisti	0
	11.085.652
Differenza	-17.057.561
Variazione rimanenze	-13.367.509
Costi per il personale	0
Oneri finanziari netti	0
	-13.367.509
Risultato di periodo	-30.425.070

Il prospetto è stato formato con gli stessi criteri utilizzati per il prospetto a).

La posta "variazione delle rimanenze" è stata calcolata per differenza fra il valore delle rimanenze al 31/12/1977 e quello al 10/2/1978, entrambi risultanti dalla situazione patrimoniale al 10/2/1978, riportata dal Commissario nella relazione ex art. 203 L.F.

Dal suddetto prospetto si deduce che la Società, nel periodo 1/1 - 10/2/1978, ha realizzato la perdita di £. 30.425.070.

Conclusioni generali sulla situazione patrimoniale del periodo 1/1/1977 - 10/2/1978.

Dall'esame congiunto dei prospetti a) e b) dell'esercizio 1977 e del prospetto di analisi della situazione patrimoniale al 10/2/1978, si deduce:

1. che la Società ha conseguito, nel periodo in epigrafe, la perdita di £. 218.265.429 e non di £. 330.000.000 ca, come affermano le successive sentenze di merito sulla base dei dati elaborati dal Commissario;
2. che la perdita relativa al periodo 1/1 - 31/10/1977 è di £. 183.077.664 e non di £. 48.550.087 come afferma il Commissario;
3. che **la perdita del periodo 1/11/1977 - 10/2/1978 è di £. 35.187.765** e non di £. 295.000.000 ca, come affermano le successive sentenze di merito sulla base dei dati elaborati dal Commissario.

(segue)

Situazione economica del dissesto

Le sentenze di merito fanno derivare le motivazioni della cause del dissesto da valutazioni eseguite dal Commissario Liquidatore, di esclusivo carattere economico, ma senza la ricostruzione di un conto economico, ottenendo un risultato (che egli considera erroneamente distrazione) attraverso il raffronto di due situazioni patrimoniali (10/2/1978 - 31/12/1976), per la prima delle quali (10/2/1978) non si ha alcuna certezza circa le voci che la compongono e la uniformità dei relativi criteri di valutazione.

I sottoscritti hanno ricostruito i dati economici, seppur per masse, attraverso i registri IVA, opportunamente integrati.

Infatti, se è vero che sarebbe stata problematica la ricostruzione dei risultati economici e della situazione patrimoniale attraverso la prima nota, è senz'altro vero che lo strumento dei registri IVA consente adeguati riscontri, che i sottoscritti hanno eseguito, giungendo alle conclusioni di cui al paragrafo precedente, mentre non risulta che il Commissario abbia mai proceduto in tal senso o che abbia sciolto le riserve di verifica espresse nella sua relazione.

Ma il risultato economico - qualunque esso sia - non può essere riconosciuto quale valido presupposto delle conclusioni del Commissario nel capitolo della sua relazione dedicato alla "situazione economica del dissesto".

Si richiama l'attenzione su due affermazioni del Commissario, secondo cui il ricarico nella misura del 35% era congruo nel 1976, mentre lo stesso, nella misura del 33%, non era giustificabile nell'esercizio successivo, tenuto conto che i costi per stipendi salari e contributi ammontavano a £. 204 mln:

Dalla comparazione dei risultati dell'analisi eseguita dal Commissario, che, peraltro, non ha tenuto conto dei resi sulle vendite annotati nei registri IVA, emerge quanto segue:

- a) i valori del ricarico, quasi uguali nel 1976 e nel 1977, non possono essere giudicati congrui nel primo esercizio e non congrui nel secondo;
- b) si ha allora:
 - che il ricarico ed il conseguente valore aggiunto dell'esercizio 1977 sono congrui;

(segue)

- che il dato del costo del lavoro non è contestato;
- che risulta giustificata, dunque, la perdita dell'esercizio 1977.

Quindi, alla perdita del periodo 1/1/1977 – 10/2/1978 non può essere riconosciuta altra causa, se non quella di una gestione indubbiamente onerosa rispetto al volume d'affari realizzato; certamente non conseguenza di operazioni distrattive.

Va tenuto presente, infatti, che il margine è stato totalmente assorbito e superato da costo del personale e dagli altri oneri di gestione, ma soprattutto, dai resi sulle vendite (£ 228,6 mln) che il Commissario non ha considerato né mai citato nella sua relazione.

Questo **elemento di novità** deve essere attentamente considerato e valutato. La sua mancata considerazione risulta essere elemento deviante di grandissima importanza nella valutazione dei fatti all'origine del reato per cui vi è condanna definitiva.

Si deve richiamare l'attenzione, inoltre, sulla sommaria analisi eseguita dal Commissario nel capitolo n. 7) della sua relazione, intestato "Situazione economica del dissesto" – e ripresa dalle successive sentenze - ove si afferma che il dissesto corrisponde alla differenza fra "l'attivo realizzato che dovrebbe aggirarsi intorno a £. 200 mln", ed il " passivo che può essere stimato intorno a £. 700 mln.".

L'aggettivo "economica", riferito alla espressione "situazione del dissesto" conferma, ad avviso dei sottoscritti, che si è voluto giustificare la differenza fra l'attivo ed il passivo, quale conseguenza di una gestione sociale distrattiva, che, tuttavia, non si dimostra. All'uopo non vale, infatti – si ribadisce - la sommaria analisi economica eseguita.

La semplice differenza fra attivo e passivo mai consentirebbe una corretta analisi dell'operato degli amministratori, ogni volta che si assuma, quale valore dell'attivo, non già il valore di stima in termini di funzionamento, ma il valore di realizzo di liquidazione, peraltro di tipo concorsuale, a cui ha fatto riferimento il Commissario (pag. n. 24); peraltro il passivo determinato in procedura subisce l'espansione patologica che la procedura stessa determina (in cui il passivo si gonfia e l'attivo si comprime).

Non risulta, infine, che il Commissario abbia mai sciolto la riserva di esame della contabilità aziendale. Alla pag. 15 della sua relazione si legge "La situazione patrimoniale che pertanto si riporta e che verrà verificata alla luce della ricostruzione dello stato attivo e passivo, la quale comporterà notevolissimo tempo, anche a causa della situazione contabile della Società, evidenzia quanto segue ..."

(segue)

La sentenza del Tribunale di Parma dichiara “*prova inconfutabile ed inequivocabile*” - e le sentenze successive lo confermano - le ipotesi del Commissario Liquidatore, non suffragate da un’analisi contabile che, per quanto lunga complessa, a nostro avviso, avrebbe legittimato conclusioni meno pregiudizievoli per gli amministratori.

CONCLUSIONI

A) La “STYL TECNIC INTERNATIONAL Soc. Coop. a r.l.” ha gestito, nel tempo, un’attività commerciale indubbiamente onerosa.

I margini, al lordo dei resi, realizzati applicando coefficienti di ricarica giudicati congrui dal Commissario Liquidatore negli esercizi dal 1975 al termine dell’attività, non sono stati sufficienti a coprire gli altri costi aziendali.

Al netto dei resi, si conferma, ancor più, la fondatezza delle conclusioni testé espresse, conferma che si riscontra perfino nelle considerazioni del Commissario avanti riportate.

B) La perdita del periodo 1/1/1977 - 10/2/1978, indicata dal Commissario in £. 330 mln, non risulta essere stata in alcun modo verificata, né nel suo valore assoluto, né nella sua formazione *pro - tempore*.

La perdita, peraltro mai idonea a dimostrare di per sé una distrazione, non si è formata in parte preponderante, come afferma il Commissario, nel periodo 1/11/1977 - 10/2/1977, bensì nell’intero periodo dall’1/1/1977 al 10/2/1978, per la onerosità della gestione e non per cause distrattive.

C) Le conclusioni del Commissario nella parte finale della sua relazione intitolata “situazione economica del dissesto”, non possono essere considerate né indizio, né prova né, tanto meno, misura di una distrazione, poiché assumono, quali parametri, valori di tipo “fallimentare” con conseguente illegittimo ampliamento dei divario dei valori.

Le argomentazioni svolte dai sottoscritti dimostrano ampiamente che le decisioni delle diverse Corti giudiziali si sono basate sulla relazione del Commissario Liquidatore, a sua volta basata su fatti acquisiti senza l’ausilio di adeguate metodologie critiche e di tecniche idonee al riscontro reddituale delle affermazioni, fondate su semplice accostamento di dati patrimoniali, neanche collegati da uniformità di valutazioni.

Ancona, 25/11/2003.

(Dott. Prof. Roberto Barbieri)

(Dott. Avv. Gianluigi Gentili)

La sentenza del Tribunale di Parma dichiara "prova inconfutabile ed inequivocabile" - e le sentenze successive lo confermano - le ipotesi del Commissario Liquidatore, non suffragate da un'analisi contabile che, per quanto lunga complessa, a nostro avviso, avrebbe legittimato conclusioni meno pregiudizievoli per gli amministratori.

CONCLUSIONI

- A) La "STYL TECNIC INTERNATIONAL Soc. Coop. a r.l." ha gestito, nel tempo, un'attività commerciale indubbiamente onerosa.

I margini, al lordo dei resi, realizzati applicando coefficienti di ricarica giudicati congrui dal Commissario Liquidatore negli esercizi dal 1975 al termine dell'attività, non sono stati sufficienti a coprire gli altri costi aziendali.

Al netto dei resi, si conferma, ancor più, la fondatezza delle conclusioni testè espresse, conferma che si riscontra perfino nelle considerazioni del Commissario avanti riportate.

- B) La perdita del periodo 1/1/1977 - 10/2/1978, indicata dal Commissario in £. 330 mln, non risulta essere stata in alcun modo verificata, né nel suo valore assoluto, né nella sua formazione *pro - tempore*.


La perdita, peraltro mai idonea a dimostrare di per sé una distrazione, non si è formata in parte preponderante, come afferma il Commissario, nel periodo 1/11/1977 - 10/2/1977, bensì nell'intero periodo dall'1/1/1977 al 10/2/1978, per la onerosità della gestione e non per cause distrattive.

- C) Le conclusioni del Commissario nella parte finale della sua relazione intitolata "situazione economica del dissesto", non possono essere considerate né indizio, né prova né, tanto meno, misura di una distrazione, poiché assumono, quali parametri, valori di tipo "fallimentare" con conseguente illegittimo ampliamento del divario dei valori.

Le argomentazioni svolte dai sottoscritti dimostrano ampiamente che le decisioni delle diverse Corti giudiziali si sono basate sulla relazione del Commissario Liquidatore, a sua volta basata su fatti acquisiti senza l'ausilio di adeguate metodologie critiche e di tecniche idonee al riscontro reddituale delle affermazioni, fondate su semplice accostamento di dati patrimoniali, neanche collegati da uniformità di valutazioni.

Ancona, 25/11/2003.


(Dott. Prof. Roberto Barbieri)


(Dott. Avv. Gianluigi Gentili)

forma di corpo di reato ma, ad avviso del deducente, non acquisita al vero e proprio materiale probatorio sottoposto a cognizione.

Al riguardo va premesso, in linea di principio, in relazione al motivo di revisione previsto dall'art. 630, lett. C, CPP (sopravvenienza di nuove prove), che mentre da un lato la ipotesi del "novum" probatorio può aversi tanto nel caso della insorgenza, successivamente al giudizio, del fatto generatore del mezzo di prova (sopravvenienza in senso oggettivo), quanto anche nel caso della proposizione di fonti di prova già esistenti all'epoca del giudizio, ma sfuggite alla concreta potenzialità di percezione cognitiva, dall'altro lato invece la predetta ipotesi ex art. 630 lett. C Cpp è esclusa laddove si tratti della mera proposizione di nuovi e diversi giudizi di valore in ordine a prove già note, e sia pur diversamente vagliate, al momento del giudizio, oppure anche laddove si tratti di dati probatori comunque soggetti ed esposti alla percezione cognitiva, ancorchè, in ipotesi, erroneamente o inadeguatamente vagliati;

Nella specie, per l'appunto, l'ottica argomentativa di parte ricorrente tenderebbe ad introdurre nuovi e diversi approcci critici con lo stesso materiale probatorio (di natura documentale) a suo tempo noto e già vagliato, deducendo che la documentazione contabile di cui sopra (registri prima nota e registri IVA) pur essendo stata acquisita come corpo di reato, non sarebbe in realtà propriamente confluita nel materiale della cognizione probatoria, e consentirebbe invece ora di pervenire a conclusioni innovativamente diverse da quelle cui i giudici del merito erano pervenuti.

Ciò posto, è assai agevole osservare che elementi documentali (quali quelli sopra richiamati) sequestrati ed acquisiti come corpo di reato sono "ex se", proprio in quanto acquisiti come corpo di reato, "naturaliter" confluenti nell'alveo oggettivo della proiezione cognitiva del giudicante, in quanto è caratteristica intrinseca ed ontologica del "corpo di reato" la sua destinazione ad una finalità anche probatoria; il materiale documentale in questione era dunque concretamente ed effettivamente a disposizione del giudicante, ed esposto alla sua globale ed omnicomprensiva

fur
d'i
do
fo
E
ri
si
g
P
S
I
I

[Handwritten signature]

funzione di percezione cognitiva, in specie per quanto concerne la contabilità d'impresa, che fu appunto oggetto di globale attenzione cognitiva in relazione ai dati documentali materialmente acquisiti in atti, per l'appunto anche, ed in specie, sotto forma di corpo di reato, cui "naturaliter" inerisce una destinazione probatoria.

E' quindi evidente che, nella specie, in relazione ai motivi proposti dalla parte ricorrente, non emergono prospettive gnoseologiche, effettivamente innovative, che siano di natura tale da riconfigurare radicalmente gli orizzonti conoscitivi del giudizio.

Pertanto, integralmente condivise le puntuali argomentazioni contenute nello sfavorevole parere del PG, appare chiaro (a prescindere da ogni valutazione di merito) che, nella specie, difettano manifestamente i requisiti di ammissibilità del ricorso ai sensi della lett. "C" dell'art. 630 CPP.

Tutto quanto sopra premesso, visti gli artt. 630 e seg. CPP,

DICHIARA INAMMISSIBILE


il ricorso come sopra proposto nell'interesse del ricorrente Marusi Guareschi Rodolfo.

Quant'altro segue per legge.

Si comunichi.

Così deciso in Ancona li 16/9/04

IL PRESIDENTE



IL CONSIGLIERE ESTENSORE



Depositato in Cancelleria il 26/9/04
IL CANCELLIERE - C1
A. Maria Puglielli

IL CANCELLIERE - C1
A. Maria Puglielli

Avv. MAURIZIO BARBIERI
Piazza del Plebiscito, 55 - Tel. 07157205 - 07157222
60121 ANCONA

COPIA

Ecc.ma SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE PENALE

RICORRE

L'avv. Maurizio Barbieri del Foro di Ancona- ivi con studio in Piazza del Plebiscito 55 - abilitato alle Giurisdizioni Superiori, difensore nonché procuratore speciale del sig. Rodolfo Marusi Guareschi, nato a Salsomaggiore Terme (PR) il 20/1/1950, residente in Parma, strada Argini Enza n. 103, con attuale dimora in Sant'Ilario d'Enza, via XXV Aprile Ovest n. 2, in forza di nomina e procura speciale allegata al presente atto ed elettivamente domiciliato in Roma. Via Banco di Santo Spirito n.48 presso lo studio e la persona dell'avv. Mario D'ottavi.

avverso

la Ordinanza del 16.09.2004 della Corte di Appello di Ancona, in Camera di consiglio nel procedimento n.874/04 R6, depositata il 24.09.2004, notificata al difensore il 13.10.2004, con cui veniva dichiarata la inammissibilità della istanza datata 14.06.2004 proposta nell'interesse del sig. Marusi Guareschi per la revisione della sentenza 27.11.1989 della Corte di Appello di Bologna.

Si premette quanto appresso.

-Con sentenza del Tribunale di Parma n. 98/1983 del 10/2/1983 (all. 1 alla istanza di revisione) Rodolfo Marusi Guareschi veniva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed interdizione dai pubblici uffici per anni cinque per i reati in continuazione di seguito indicati:


APPOSTE MARCHE PARI

A € 3,10

SULL'ORIGINALE/ISTANZA

Data 27/10/04

IL CANCELLIERE



c.p.p. prevede che «Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.». Ma la acquisizione di documenti non significa anche un utilizzo probatorio.

La realtà è che i giudicanti avrebbero certamente potuto valutare quei documenti ma non lo hanno mai fatto (come non lo ha mai fatto il Commissario Liquidatore).

4) Pertanto, poiché l'istituto della revisione costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente di rimuovere gli effetti della cosa giudicata dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale e poiché dall'esame dei documenti e del relativo parere tecnico reso da consulenti di provata esperienza contabile ed amministrativa risulta che il condannato dovrebbe essere assolto perché il reato non sussiste, il giudice avrebbe dovuto giudicare ammissibile la istanza di revisione, posto che il vaglio di NUOVI DATI comprovante che la perdita era dovuta a meri fatti di gestione avrebbe portato al proscioglimento dell'imputato ex art. 530 c.p.p. (art.631 c.p.p.). Palesi *l'error in procedendo* ed i vizi ermeneutici e motivazionali commessi dalla Corte di Appello di Ancona.

Per le ragioni che precedono, con riserva di eventuali altre deduzioni.

SI CHIEDE E SI CONCLUDE

che la Suprema Corte di Cassazione Voglia cassare la ordinanza gravata, assumendo ogni consequenziale statuizione e con ogni consequenzialità di rito.

Ancona-Roma, li 27 ottobre 2004

Avv. Maurizio Barbieri

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Depositata in Cancelleria il 27/10/04

Avv. to SODIGLIA S.p.A. - Incaes Avv. to



Il Cancelliere ST - 02

[Signature]

PARBIE

Avv. MAURIZIO BARBIERI
Piazza del Plebiscito, 55 - Tel. 07157205 - 07157222
60121 ANCONA

Ecc.ma CORTE DI APPELLO DI ANCONA

ISTANZA DI SOSPENSIONE ex art. 635 c.p.p.

L'avv. Maurizio Barbieri, difensore nonché procuratore speciale del sig. Rodolfo Marusi Guareschi, nato a Salsomaggiore Terme (PR) il 20/1/1950, residente in Parma, strada Argini Enza n. 103, con attuale dimora in Sant'Ilario d'Enza, via XXV Aprile Ovest n. 2, nel procedimento n.874/04 R6 relativo alla istanza 14.06.2004 proposta nell'interesse del sig. Marusi Guareschi per la revisione della sentenza 27.11.1989 della Corte di Appello di Bologna:

premessso che

- con Ordinanza del 16.09.2004 codesta Corte distrettuale, in Camera di consiglio, dichiarava la inammissibilità della citata istanza datata 14.06.2004 proposta dal sig. Marusi Guareschi per la revisione della sentenza 27.11.1989 della Corte di Appello di Bologna;
- la su indicata Ordinanza del 16.09.2004 è impugnata avanti alla Suprema Corte di Cassazione per ottenerne l'annullamento;
- nelle more del procedimento per la decisione della Corte di Cassazione, il condannato è esposto agli irreparabili gravissimi pregiudizi derivanti dalla perdita della libertà personale per la esecuzione della sentenza per cui è istanza di revisione;
- è noto che l'art.635 c.p.p. consente in ogni tempo alla Corte di Appello di disporre la sospensione della esecuzione della pena implicata dalla sentenza per cui è istanza di revisione, quand'anche abbia disposto la inammissibilità della istanza medesima ma il provvedimento non sia ancora "definitivo" ancorchè *rebus sic stantibus*":

Tanto premesso.

CHIEDE


Che la Corte di Appello di Ancona Voglia sospendere la esecuzione della pena di cui sentenza 27.11.1989 della Corte di Appello di Bologna, con ogni atto consequenziale e/o presupposto.

Si allega: copia provvedimento cumulo Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna: copia ricorso per cassazione.

Con osservanza..

Ancona, li 27 ottobre 2004

Avv. Maurizio Barbieri



**S T U D I O
L E G A L E**

Ancona, 27 ottobre 2004

Avv. Maurizio Barbieri

Avv. Maurizia Sacchi

Avv. Laura Barbieri

Avv. Renato Codiglia

Avv. Claudia Del Savio

Avv. Andrea Rossini

Dott. Stefano Abbasciano

Dott. Giulia Tortorelli

Dott. Alessandro Sampaolesi
Commercialista**A MEZZO FAX**
0522674923

Preg.mo Sig.

Avv. STEFANO SALIMBENE

Via XXV Aprile Ovest, 2

42049 - **SANT'ILARIO D'ENZA (RE)****MARUSI GUARESCHI**

Ns. Rif. 5832

Ho depositato in data odierna il ricorso per cassazione e la istanza di sospensione che allego in estratto.

Con i miei migliori saluti.

Avv. Maurizio Barbieri



Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 476/96 e sogg. modificazioni (Legge Privacy), qualora questo messaggio fosse da Voi ricevuto per errore, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia a mezzo telex o e-mail, confermando la distruzione del messaggio ricevuto erroneamente. Prima Vostra richiesta in tal senso, procederemo a rimborsarVi i ragionevoli costi da Voi sostenuti in relazione a questo preavviso.



Sent. N.º 98/83

N.º

Reg. gen. 563/81

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di

PARMA

Sez. III

penale, composto dei magistrati

- 1) Dott. ALBERTO GRASSI **Presidente**
- 2) " ROBERTO FURLOTTI **Giudice**
- 3) " FRANCO MAGNANI V.P.O.

ha pronunciato la seguente sentenza nella causa penale

contro

- 1) TRONCOSSI GIORDANO, nato a Bagnacavallo (RA) il 15/9/1931, residente a Bologna, Via Milazzo n.5. - libero - presente
- 2) GUARESCHI RODOLFO, nato a Salsomaggiore Terme il 20/1/1950, residente a Parma, Via Argini Enza n.103. - libero - presente
- 3) GIMELLI ANTONIO, nato a Mercato Saraceno (FO) il 12/5/1947, residente a Cesena (FO) Via Plauto n. 218. - libero - presente
- 4) BERTELETTI LUCIANO, nato a Serravalle Sesia (Vercelli) il 20/8/1927, residente a Subiaco Via Dei Monasteri n.10; - libero - presente
- 5) BUZZONI GIANCARLO, nato a Argenta (FE) il 16/12/1951, residente a Formigine (MO) Via Risorgimento n.21. - libero - presente

I M P U T A T I

SENTENZA

in data 19/2/1983

depositata in Cancelleria

oggi 2.3.83

Il Cancelliere

IL DIRETTORE DI SEZIONE DI CANCELLERIA

(SALERNO MARIO)

Li fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

Addiviato estratto alla Procura

per esecuzione

Il Cancelliere

N.º del campione penale.

Il fatt. sched. casellario

Il Cancelliere

Troncossi Giordano, Berteletti Luciano, Guareschi Rodolfo, Gimelli Antonio, Buzzoni Giancarlo:

A) del delitto di cui agli artt. 110, 640, 61 n.7 C.P. perchè, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistiti nel garantire il Troncossi e il Berteletti il buon nome commerciale e la perfetta solvibilità della Soc. Coop. Styl Tecnic International e nel presentarsi il Guareschi, il Gimelli ed il Buzzoni quali responsabili della società medesima esercitante un'avviata e redditizia attività nel commercio dei prodotti cartacei, inducevano in errore Favini Dr. Marco, legale rappresentante della Cartiera di Subiaco s.p.a., dal quale ottenevano (dopo aver intrattenuto alcuni rapporti commerciali di modesto valore, puntualmente onorati) forniture di materiale cartaceo per circa lire 200.000.000 corrispondendo, a titolo di pagamento prezzo, cessioni cambiarie rimaste insolte; con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità;
In Parma, autunno 1977.

Troncossi Giordano:

B) del delitto di cui agli artt. 646, 61 n.11 C.P., perchè, quale procacciatore di affari della Cartiera di Subiaco s.p.a., si appropriava di un assegno di L. 3.270.360 consegnatogli dagli amministratori della ITECA s.n.c., perchè lo trasmettesse alla società di Subiaco a saldo di alcune spettanze per forniture di merce;

In Formigine, giugno 1978;

C) del delitto di cui agli artt. 476, 491, 482, 481, 61 n.2 C.P. perchè, al fine di conseguire il profitto del reato che precede, poneva allo incasso l'assegno anzidetto apponendovi sul retro la falsa firma di girata dell'amministratore delegato della Cartiera di Subiaco s.p.a. sig. Bottaro Piergiorgio.

In Bologna, 22 giugno 1978.

Guareschi Rodolfo, Gimelli Antonio, Buzzoni Giancarlo:

D) del delitto di cui agli artt. 110 C.P. art. 216 I° comma n. 1 e 2 L.F. in relazione all'art. 203, I° comma, stessa legge, perchè, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità di presidente, direttore amministrativo e direttore commerciale della soc. coop. Styl Tecnic International con sede in Parma, assestata a liquidazione coatta amministrativa con D.M. 10/5/1978, distraevano le attività della società, creando un passivo di circa L. 300.000.000 e tenevano i libri e le altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del movimento degli affari.

In esito all'odierno orale e pubblico dibattimento, svoltosi nei modi di legge, si osserva in

FATTO-E-DIRITTO

A seguito di denuncia presentata dal dott. Marco Favini, presidente "pro tempore" della Cartiera di Subiaco S.p.A.,

e di relazione del dott. Carlo Baldi, commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. "Styl Tecnic International", posta in liquidazione coatta amministrativa con D.M. 10 maggio 1978, radicavano procedimento penale nei confronti di Tronconi Giordano, Bertelelli Luciano, Guareschi Rodolfo, Gimelli Antonio e Buzzoni Giancarlo, i quali, dopo l'istruzione formale del processo, erano rinviati a giudizio, dinanzi al Tribunale di Parma, con le imputazioni in epigrafe.

Il dibattimento si protrasse per tre udienze (19 novembre 1982, 15 gennaio 1983 e 19 febbraio 1983), nel corso delle quali erano sentiti gli imputati, i quali contestavano la propria responsabilità, ed i testi Vandelli Luigi, Baldi Carlo, Righi Paola, Parini Marco, Milangieri Guglielmo e Bottero Piergiorgio.

Il teste Vandelli, legale rappresentante della "Steca" s.n.c., dichiarava: "Abbiamo acquistato dalla Cartiera di Subiaco, a mezzo del Tronconi, merce che avevamo pagato con assegno intestato alla Cartiera di Subiaco. Dopo quindici, sedici giorni ci scrisse la Cartiera di Subiaco dolendosi di non essere stata pagata".

Il teste Baldi confermava le dichiarazioni rese ai fogli 77 e 114 e precisava che non si era riusciti a ricostruire l'esatta situazione contabile.

Il teste Parini confermava la denuncia in atti e le dichiarazioni rese a foglio 130 e dichiarava che i dati in base ai quali aveva presentato la denuncia gli erano stati forniti dal sig. Milangieri e dal dott. Bottero.

Il teste Filangieri, direttore amministrativo della Cartiera di Subiaco, affermava che una prima fornitura era stata pagata con cessioni cambiarie andate a buon fine e di essere a conoscenza che il Tronconi collaborava con la G.E. COM., concessionaria e agente della Cartiera di Subiaco.

Il teste Bottero, direttore commerciale della Cartiera di Subiaco, dichiarava che il pagamento non era a "fronte cassa", ma procrastinato, e che, al momento della conclusione del contratto, i responsabili della "Styl Tecnic International" non avevano accennato a difficoltà finanziarie della cooperativa, che, sembrava, per contro, pienamente solubile secondo quanto era stato riferito dal Bertelletti, amministratore unico della G.E. COM., e dal Tronconi, entrambi esperti del ramo.

Chiusa l'istruttoria dibattimentale, il P. d. e i difensori degli imputati concluderono come a verbale.

Ciò premesso, osserva il Collegio che, nella fattispecie, è provato che il Guareschi era presidente, il Gimelli direttore amministrativo e il Buzzoni direttore commerciale della "Styl Tecnic International", di guisa che i predetti erano perfettamente a conoscenza della situazione di decadenza della cooperativa che amministravano e gestivano. È, parimenti, provato che i summenzionati imputati celarono lo stato di insolvenza sia al dott. Bottero, che al rag. Filangieri,

Alberto Franzini

negli incontri e nei contatti che ebbero con loro, inducendoli artificialmente e fraudolentemente in errore, con gravissimo danno della Contiera.

Ch'è può aversi in dubbio che l'eccessivo passivo accumulato nell'arco di soli tre mesi (dal novembre del 1944 all'inizio del febbraio del 1948), come è desumibile dalle relazioni del commissario liquidatore, non sia imputabile a mera cattiva gestione aziendale, ma sia, invece, prova inconfutabile ed inequivocabile che vi fu una dolosa distrazione di attività, ricorrendo addebitabile ai responsabili delle cooperative, i quali, in quanto preposti alla conduzione, ne devono rispondere penalmente. Il Guareschi, il Gimelli e il Buzzoni sono, inoltre, responsabili delle omissioni contabili riscontrate e contestate, che non hanno reso possibile l'esatta ricostruzione del movimento degli affari della "Styl Tecnic International". Orbene, tale grave omissione non si traduce soltanto in un inadempimento formale, ma ha avuto incidenza e conseguenze negative rilevanti anche sul piano sostanziale.

Pertanto, Guareschi Rodolfo, Gimelli Antonio e Buzzoni Giancarlo, tutti a diverso ti-

tolo direttamente e personalmente coinvolti nella gestione delle cooperative, devono essere ritenuti e dichiarati colpevoli dei reati di cui ai capi A e D della rubrica, che possono essere unificati sotto il vincolo della continuazione, essendo riconducibili al medesimo disegno criminoso.

Ne deriva che, per il reato più grave, vale a dire quello sub D, il Guareschi, il Jimelli e il Buzzoni devono essere condannati, tenuto conto di tutti gli elementi di cui all'art. 133 c. p., alla pena base di anni tre di reclusione ciascuno, da ridursi ad anni due di reclusione per effetto della concessione, in favore dei prevenuti, che ne appaiono meritevoli, delle attenuanti generiche. Detta pena deve essere elevata ad anni tre di reclusione e lire 300.000 di multa, stante la continuazione.

Guareschi Rodolfo, Jimelli Antonio e Buzzoni Giancarlo devono essere, dunque, condannati alla pena di anni tre di reclusione e lire 300.000 di multa ciascuno, oltre al pagamento, in solido, delle spese processuali e della tassa di sentenza.

Il beneficio degli anzioletti imputati possono essere condannati anni due di reclusione e l'intera pena pecuniaria in virtù del D.P.R. n.

Alberto Guarni

744 del 1981.

Il Guereschi, il Gimelli e il Buzzoni devono essere interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e inabilitati all'esercizio di una impresa commerciale, nonché a ricoprire uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per il periodo di dieci anni.

Berteletti Luciano, amministratore unico della G.E.COM., concessionaria e agente della Cartiera di Subiaco S.p.A., e Trucrossi Giordano devono essere assolti dall'imputazione di cui al capo A della rubrica per insufficienza di prove. Se è vero, in fatti, che i predetti hanno garantito la serietà e la solvibilità della "Styl Tecnic International", certamente inesistente, e, del pari, vero che i medianimi possono essere caduti in errore, perché la cooperativa, come si evince dalle testimonianze Filangieri, era iscritta alle cooperative comuniste, aveva un certo giro d'affari nel settore e, soprattutto, aveva pagato regolarmente una precedente fornitura, circostanza questa negativa per i dirigenti della "Styl Tecnic International" Guereschi, Gimelli e Buzzoni, che si erano serviti dell'espedito per raggiungere la Cartiera di Subiaco, preconstituendosi una credibilità che non avevano e sapevano di non avere, ma po-

ritiva per il Bertelletti e il Troucconi, che potevano essere all'oscuro dell'effettiva situazione finanziaria della cooperativa ed essere stati tratti loro stessi in un gioco del computeramento, apparentemente corretto, della "Styl Tecnic International". In altri termini, quanto al Bertelletti e al Troucconi, è ipotizzabile un dubbio sull'elemento psicologico del reato di truffa, che deve essere valutato a loro favore, non potendosi, nel caso in esame, escludere, sebbene non si possa affermare con certezza, che i due imputati succitati fossero in buona fede e i gueri dei raggiri posti in essere dagli altri tre coimputati.

Troucconi Giordano, in fine, deve essere prosciolto dai reati sub B e C, dei quali, alla luce delle deposizioni Vandelli e Miloungieri, è provata la consumazione, per essere i delitti di cui trattarsi estinti a seguito dell'amnistia di cui al cennato provvedimento di clemenza.

P. Q. M.

Il Tribunale

visti gli artt. 483 e 488 c. p. p.,

dichiara

Guareschi Rodolfo, Gimelli Antonio e Buzzoni

Giaccardo colpevoli dei reati di cui ai capi A e

Albergo Speri

Della rubrica, unificati del ricalco della continuazione e, concesse a, tutti le attenuanti generiche, li condannano alle pene di anni tre di reclusione e lire 300.000 di multa ciascuno, nonché, ai soldi, ed pagamento delle spese processuali.

Visto il D.P.R. 18-12-1981, n. 744,

dichiara

condonati anni due di reclusione e l'intera pena pecuniaria a favore dei predetti imputati -

Visti gli artt. 28 e 29 c. p.,

dichiara

Guareschi Rodolfo, Gimelli Antonio e Buzzoni Giancarlo interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visto l'art. 216, n. co., R. D. 16-3-1942, n. 264,

dichiara

gli ausidetti Guareschi, Gimelli e Buzzoni iabilitati all'esercizio di una impresa commerciale ed incapaci ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci.

Visto l'art. 479 c. p. p.,

annulla

Trouconeri Giordano e Bertelletti Luciano del reato sub A per inefficienza di prove.

Visti l'art. 479 c. p. p. e il D.P.R. 18-12-1981,

n. 744,

dichiaro

non doversi procedere nei confronti di Proconsoli Giordano in ordine ai reati di cui ai capi B e C per essere gli stessi estinti a seguito di amnistia.
Parma, 19 febbraio 1983.

Il Presidente estensore
Alberto Geronzi

IL SEGRETARIO
(PELAGATTI MARIA PAOLA)

Addi 19-02-1983 interpone appello
l'imputato Trucchi Gerardo
Parma, 21 MAR. 1983

IL CANCELLIERE
MARIO SALIERNO

Addi 19-02-1983 interpone appello
l'imputato Guaracchi Roberto
Parma, 21 MAR. 1983

IL CANCELLIERE
MARIO SALIERNO

Addi 19-02-1983 interpone appello
l'imputato Giacelli Andrea
Parma, 21 MAR. 1983

IL CANCELLIERE
MARIO SALIERNO

Addi 19-02-1983 interpone appello

L'insultato Bertolotti Lucilio

Parma, 21 MAR. 1983

IL CANCELLIERE
MARIO SALIERNO

Addi 19-02-1983 interpone appello

L'insultato Buttoni Giulio

Parma, 21 MAR. 1983

IL CANCELLIERE
MARIO SALIERNO

Addi 21-02-1983 interpone appello

il signor Buttoni Giulio

Parma, 21 MAR. 1983

IL CANCELLIERE
MARIO SALIERNO

Associazione Cooperative ed Enti di Produzione Lavoro

(A. C. E. P. L. A.)

Borgo Retto, 12 - PARMA - Telefono 25.862 - 25.512

Prot. n. 55/PL

19/10/1977

43100 Parma,

OGGETTO:

R I S E R V A T A

Ill.mo sig. PRESIDENTE
Coop.va STYL TECNIC INTERNATIONAL
Via Quasimodo, 8 - PARMA

e p.c. Spett.le ASSOCIAZIONE REGIONALE
DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E
LAVORO DELL'EMILIA ROMAGNA
Via Ciamician, 4 - BOLOGNA

Spett.le ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
Via Tomassetti, 12 - ROMA

Spett.le FEDERAZIONE PROVINCIALE
COOPERATIVE
B.go Retto, 12 - PARMA

Cari Amici,

La presente fa seguito alla verifica patrimoniale e gestionale che Presidenza della Associazione Provinciale Cooperative di Produzione e Lavoro e Consiglio di Amministrazione della Styl Tecnic International promossero a suo tempo, di concerto con la Federcoop di Parma e con l'Associazione Regionale, fissando la data della verifica al 30/6/77.

I risultati di detta verifica, peraltro non supportata da una analisi del conto profitti e perdite non producibile per il non aggiornamento della contabilità dell'azienda, sono stati valutati dalla scrivente Associazione, assistita dall'Associazione Regionale e dall'Ufficio assistenza della Federcoop, che ne ha tratto le considerazioni e le decisioni che sono in seguito riportate.

./.



- 1) Si è riscontrato innanzitutto un deficit patrimoniale di notevolissime proporzioni; la gravità di questa voce della situazione patrimoniale appare chiara se confrontata con il capitale sociale e con il giro di affari dell'azienda e se viene considerato il tempo relativamente breve in cui questo deficit si è accumulato. Si aggiunga l'atteggiamento volutamente prudentiale dei compilatori del bilancio nei confronti di alcune situazioni (fatture in contestazione, stima del magazzino, valutazione della esposizione debitoria verso il fisco) che fa purtroppo temere che il deficit - pur consistente - sia sottostimato.
- 2) Si è riscontrato un rapporto troppo basso fra il valore del portafoglio ordini e il relativo conto. Pur non essendo possibile una analisi più approfondita sul conto economico vi sono buone ragioni per ritenere che gli utili commerciali non coprano le spese generali dell'azienda.
- 3) La struttura dell'azienda è apparsa sovradimensionata rispetto alle reali esigenze.
- 4) Le aree di mercato sono apparse eccessive, tali da comportare dispersione ed aggravio di costi. Lo stesso tipo di clientela scelto dalla azienda (sindacati, partiti, associazioni, enti pubblici, ecc.) presenta per sua natura problemi di lentezza nei pagamenti e di difficoltà nei rapporti commerciali.
- 5) Si è riscontrato infine un profondo logoramento dei rapporti dell'azienda con i fornitori, con i clienti, con gli istituti previdenziali, con il personale dipendente, con gli ex soci, con le banche e con gli enti cooperativi. Il logoramento (ampiamente documentato da proteste di clienti, insoluti, protesti cambiari, vertenze e liti in corso e in fieri) è tale da costituire un dato di grande debolezza dell'azienda e da porre anche da solo una serie pregiudiziale alle possibilità di riassetto dell'azienda.
- 6) Si sono valutate infine le difficoltà aggiuntive derivanti dalla recente chiusura del credito ordinario da parte degli istituti con i quali l'azienda lavorava.

Il complesso dei guai della Styl Tecnic è da attribuirsi - a parere della scrivente - ad errori soggettivi del gruppo dirigente dell'azienda che, disconoscendo ripetuti inviti alla cautela, alla politica del "passo dopo passo" rivoltigli dagli

organismi del movimento, ha dato alla sua attività e alle sue strutture dimensioni assolutamente non confacenti nè alla propria esperienza e capacità nè a criteri di buona gestione economica e finanziaria.

La scrivente associazione ha poi prodotto una ricognizione delle possibili soluzioni da proporre a codesto Consiglio di Amministrazione.

Si è ritenuta probabile e incombente una possibile istanza di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa da parte di qualcuno dei numerosi aventi diritto; si è giudicata questa eventuale soluzione "spontanea" la peggiore delle possibili, sia per gli effetti sul gruppo dirigente che la subirebbe in prima persona, sia per le negative ripercussioni politiche che un tale esito avrebbe sul movimento cooperativo parmense.

Per due ragioni, si è esclusa la possibilità di un riassetto dell'azienda:

- a) perchè esso appare improbabile tenuto conto delle considerazioni di cui sopra -
- b) perchè l'azienda si muove in un settore del quale il movimento cooperativo parmense (ed emiliano) non ha specifica esperienza e competenza e che è - anzi - estraneo alle scelte di promozione e sviluppo che esso ha prodotto.

La nascita di questa cooperativa non è stata voluta nè perseguita dagli organismi politico-sindacali parmensi ed emiliano, che oggi si trovano impossibilitati a gestirne il pur improbabile salvataggio.

Si è pertanto giunti alla conclusione di proporre a codesto Consiglio di Amministrazione di richiedere di sua iniziativa la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 C.C. del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 art. 194 segg. e secondo le procedure della L. 17 luglio 1975 n. 400. Ciò consentirà a questa Associazione di assicurare la necessaria assistenza tecnica onde contenere al minimo i danni per tutti gli interessati.

L'eventuale mancato accesso di codesto Consiglio di Amministrazione alla proposta qui formulata renderà necessario lo scioglimento del rapporto associativo con questa Associazione.

In attesa delle decisioni in merito la Styl Tecnic è vivamente pregata di non fare ulteriore uso a fini commerciali della lettera di presentazione rilasciata dalla Federcoop di Parma in data 30 gennaio 1976.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Ermete Dondi)

Paolo Santillo

10/5/78

Il Bilancio al 10/5/'78 è stato effettuato prendendo a base le registrazioni contabili consegnate dal Presidente della Società ed apportando le seguenti rettifiche e valutazioni:

1 - Merci c/ rimanenze £. 99.605.000 -

E' stato assunto il valore della perizia giurata del consulente tecnico, Sig. Giacomo Aristarchi, nominato tale dalla procedura.

2 - Debiti vs/ Fornitori £. 588.875.022

E' stato assunto l'importo riportato nello Stato Passivo depositato c/o la Cancelleria del Tribunale di Parma, rettificando il c/ economico con la sopravvenienza passiva di £. 96.002.245.

3 - Debiti diversi £. 239.852.222

E' stato considerato l'importo ammesso nello stato passivo comprensivo delle sanzioni e maggiorazioni rilevate c/o gli Istituti assicurativi e Previdenziali.

La differenza fra il dato contabile e quello riportato nello S.P. ha determinato una ulteriore sopravvenienza passiva di £. 87.915.461

Mentre si comunica che la Coop.va è stata posta in liquidazione coatta amm.va con DM del 10/5/'78, si fa' presente che la dichiarazione viene presentata sulla base delle scritture contabili consegnate dal Presidente della Società e pertanto è effettuata con ogni e più ampia riserva.

Il Commissario Liquidatore

(dott. Carlo Baldi)

Società Coop.va Styl Tecnic International r.l. in liquidazione
coatta amm.va con sede in Parma, via Quasimodo, 8 -

BILANCIO al 10 Maggio 1978

Situazione Patrimoniale

ATTIVO

Clienti	22.750.318	
Banche	10.633.354	
c/c postale	138.248	
Debitori diversi	32.860	
Crediti	16.437.792	
Iva c/ Erario	23.539.000	
Automezzi	18.504.788	
Mobili e macchine uff.	5.461.893	
Macch. e att. magazzino	9.403.578	
Soci c/ sott.	66.061.918	
Titoli e cauz.	300.000	
Crediti diversi	1.311.878	
Spese d'impianto	444.146	
Perdite es. '76/'77	368.479.952	
Magazzino	<u>99.605.000</u>	643.104.725
Perdita		<u>302.818.149</u>
A pareggio		<u>945.931.874</u>

PASSIVO

Fornitori	588.875.022	
Debiti diversi (all.A)	239.852.222	
Fondo amm.to	7.204.630	
Capitale Sociale	<u>110.000.000</u>	945.931.874

CONTO ECONOMICO

Componenti negativi

Magazzino iniziale	195.755.069	
Merchi c/ acquisto	2.213.082	
Spese generali e varie	14.568.555	
Interessi passivi	2.000	
Resi su vendite	6.073.608	
Sopravvenienze passive	<u>183.915.707</u>	402.528.021

Componenti positivi

Magazzino finale	99.605.000	
Vendite	101.695	
Proventi vari	<u>3.177</u>	99.709.872
Perdita		<u>302.818.149</u>

Allegato "A"

DEBITI DIVERSI

INPS	£. 134.074.523
INAM	£. 50.011.394
INAIL	£. 3.795.320
CONT. SIND.	391.075
DEBITI vs/ PERSONALE e ACCOPI .	£. <u>51.579.910</u>
Totale.	£. <u>239.852.222</u>



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Bologna

PRIMA Sezione Penale composta dai magistrati:

1. POLI dott. Paolo Presidente
2. RUSSO dott. Peppino Consigliere
3. MISCIONE dott. F. Paolo »

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza odierna dal Consigliere dr. F. Paolo Miscione

Inteso, l'appellat

il Pubblico Ministero dott. Roberto Mereschin

ed i difensor , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

CONTRO



- 1) TRONCOSSI GIORDANO, nato a Bagnacavallo (RA) il 15/9/1931, residente a Bologna, via Milazzo n.5.
- Contumace
- 2) GUARESCHI RODOLFO; nato a Salsomaggiore Terme il 20/1/1950, residente a Parma, via Argini Enza n.103.
- Presente
- 3) GIMELLI ANTONIO, nato a Mercato Saraceno (FO) il 12/5/1947; residente a Cesena (FO), via Plauto n.218.
- Presente
- 4) BERTELETTI LUCIANO, nato a Serravalle Sesia (Vercelli) il 20/8/1927, residente a Subiaco, via Dei Monasteri n.10.
- Contumace
- 5) BUZZONI GIANCARLO; nato ad Argenta (FE) il 16/12/1951, residente a Formigine (MO), via Risorgimento n.21.
- Presente

IMPUTATI:

Troncossi Giordano, Berteletti Luciano, Guareschi Rodolfo, Ginelli Antonio
Buzzoni Giancarlo:

A) truffa aggravata continuata (artt.110, 640, 61 n.7 C.P.).
In Parma autunno 1977.

Troncossi Giordano:

B) appropriazione indebita in circostanze aggravanti (artt.646, 61 n.11 C.).
In Formigine, giugno 1978.

C) falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico in circostanze aggravanti (artt.476, 491, 482, 481, 61 n.2 C.P.).

In Bologna, 22 giugno 1978.

SENTENZA

in data 27 NOV. 1989

depositata in cancelleria
il 4.12.88

Il Cancelliere

Addi 10.1.90 x 10
15.1.90 x 60
notif. estratto sentenza di
contumace

Il Segretario

Addi
estratto esecutivo al P.G.
o al P. M. di
e alla Questura.

Redatta scheda casellario
il

N. Camp. Pen.

Guareschi Rodolfo, Gimelli Antonio, Buzzoni Giancarlo:

D) legge fallimentare (artt. 110 C.P., art. 216 I° comma n. 1 e 2 L.F. in relazione all'art. 203, I° comma).

APPELLANTI: Imputati

contro la sentenza del Tribunale di Parma che in data 19/2/1983 dichiarava Guareschi Rodolfo, Gimelli Antonio e Buzzoni Giancarlo colpevoli dei reati di cui ai capi A e D della rubrica, unificati dal vincolo della continuazione e, concesse a tutti le attenuanti generiche, li condannava alla pena di anni tre di reclusione e lire 300.000 di multa ciascuno, nonché, in solido, al pagamento delle spese processuali. Dichiarava condonati anni due di reclusione e l'intera pena pecuniaria a favore dei predetti imputati. Dichiarava Guareschi Rodolfo, Gimelli Antonio e Buzzoni Giancarlo interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Dichiarava gli anzidetti Guareschi, Gimelli e Buzzoni inabilitati all'esercizio di una impresa commerciale ed incapaci ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci. Assolveva Tronconi Giordano e Berletti Luciano dal reato sub A- per insufficienza di prove. Dichiarava non doversi procedere nei confronti di Tronconi Giordano in ordine ai reati di cui ai capi B e C per essere gli stessi estinti a seguito di amnistia.

Motivi della decisione

Con denuncia in data 28 aprile 1979, il dott. Marco Favini, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Cartiera di Subiaco- s.p.a.", esponeva questa serie di fatti.-

Nel giugno 1977 la "GE.COM.- s.r.l.", agente di commercio e concessionario di vendita della Cartiera, faceva pervenire un ordinativo di modesta entità dalla soc.coop. "Styl Tecnic International a r.l." di Parma.-

La fornitura era eseguita ed il prezzo regolarmente pagato.-

Alla fine dello stesso mese di giugno Luciano Berteletti, amministratore unico della GE.COM., sollecitava un incontro a Parma con Piergiorgio Bottero, direttore commerciale della Cartiera, e con i rappresentanti della Styl Tecnic per possibili prospettive di più intensi rapporti commerciali.-

L'incontro avveniva e ad esso partecipava anche Giordano Troncosi, qualificatosi come collaboratore di zona della GE.COM.-

Sulle assicurazioni della solidità commerciale della Styl Tecnic, fornite dal Troncosi, la Cartiera di Subiaco faceva forniture alla cooperativa per circa quaranta milioni.- Dopo le ferie estive gli ordini aumentavano ad oltre duecento milioni, con venendosi come modalità di pagamento la cessione di cambiali-tratte su Partiti politici e sindacati, clienti affidabili della cooperativa.-

Senonchè le tratte ritornarono insolute e, dopo infruttuosi tentativi per ottenere i pagamenti, sopravvenne la sorpresa di apprendere che la cooperativa "Styl Tecnic International" era stata posta in liquidazione coatta amministrativa con D.M. del 10

maggio 1978, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 145 del 27 maggio 1978.-

Dai contatti avuti col liquidatore dott. Baldi, la Styl non aveva tenuto regolari scritturazioni contabili, non era stata riconosciuta dalla Lega delle cooperative, i suoi responsabili erano nullatenenti e privi di credito commerciale.-

Con successiva denuncia in data 18 maggio 1979, lo stesso Dott. Favini, nella qualità, faceva presente che il Troncossi aveva intascato, senza averne i poteri, un credito per L. 3.475.360 che la società Cartiera avanzava nei confronti della società Iteca di Formigine, alterando l'assegno ricevuto nel timbro della Cartiera e nella firma del suo amministratore delegato.-

Il Procuratore della Repubblica di Parma disponeva indagini tramite i carabinieri ed acquisiva la relazione del Commissario liquidatore, presentata ai sensi dell'art. 33 richiamata dall'art. 203, 3° comma Legge Fallimentare.-

In quest'ultimo atto i fatti più significativi erano i seguenti:

La Cooperativa, costituita il 20 dicembre 1974 con lo scopo di offrire continuità di lavoro ai propri soci, operava di fatto nel commercio all'ingrosso di articoli di cartoleria, imballaggio, pubblicità per uffici.-

Con l'assemblea del 27 giugno 1976 venivano eletti quali amministratori: Rodolfo Guareschi, Presidente, Antonio Gimelli, vice Presidente, Giancarlo Buzzoni, Silvio Panini e Giorgio Tragni- consiglieri.-

La struttura della cooperativa era ampliata con l'assemblea del 27 maggio 1977: rimanevano i primi tre già detti e ad essi si aggiungevano altri otto consiglieri.-

Per quanto riguardava l'attività svolta, il Commissario faceva presente che nell'anno 1976 e nell'anno 1977 i corrispettivi erano stati abbastanza elevati (L. 911.590.000) con elevato ricarico, pari al 33%, ma la clientela si presentava molto frastagliata su tutto il territorio nazionale e gli importi medi di vendita molto modesti, sicchè la struttura organizzativa della cooperativa, con un personale a stipendio fisso portato nel 1977 da 25 a 30 unità, si presentava inadeguata e troppo dispendiosa.-

Mentre nel 1975 i risultati di gestione erano stati buoni, nell'anno successivo la situazione finanziaria appariva appesantita.- Contro una disponibilità di 150 milioni si avevano debiti per 340 milioni, come se ad una lira di entrata corrispondessero 2,2 lire di uscita.- Il bilancio presentava un'alterazione sostanziale, non essendo stata contabilizzata la somma di L. 26 milioni, risultante dalla differenza evidenziabile tra la voce attiva "portafogli ordini" e la voce passiva "costo portafogli".-

Nell'anno 1977 nessuna registrazione era stata compiuta sui libri contabili obbliga

Comunque, dalla situazione patrimoniale al 10.2.78 consegnata dal Presidente della cooperativa e fatta propria dal revisore del Ministero risultava una perdita patrimoniale di L. 394.810.000.- Detraendo la perdita al 31.12.76 (ricostruita dal Commissario liquidatore in L. 65.000.000), risultava una perdita di esercizio dal 1° gennaio 1977 al 10 febbraio 1978 di L. 330.000.000 circa.- Considerando, peraltro, che da una situazione patrimoniale rinvenuta presso la sede, presentata dal Presidente in data 31 ottobre 1977 in occasione di una riunione tra i responsabili della Cooperativa e quelli della Federcoop, la perdita della società era limitata a L. 48.550.037 (che sempre per l'errore di bilancio del 1976, può essere rettificata in L. 99.000.000 circa) si deduceva che la cooperativa, nell'arco di tempo dal 1° novembre 1977 al 10 febbraio 1978 (data di cessazione), aveva subito una perdita di L.295.000.000.-

"La mancanza di scritture contabili e la notevole divergenza fra la perdita rilevata in bilancio al 31.10.1977 e quella del 10.2.78, non trova una giustificazione in soli fatti di gestione (costi rapportati ai ricavi)...Confrontando la situazione al 31.12.76 con quella al 10.2.78, la perdita del periodo 1.1.77/10.2.78 sarebbe stata di circa L. 330.000.000 (394.810.000 - 65.000.000).- Poichè le merci vendute nell'esercizio '77, come risulta dalla denuncia I.V.A., sono state di L. 914.049.000 ed il ricarico medio effettuato sul 1° costo è stato del 33%, con un valore aggiunto di L. 227.000.000 non è giustificabile la perdita evidenziata, tenuto conto che i costi per stipendi, salari e contributi ammontavano a L. 204.000.000".-

Mancando qualsiasi conto economico il Commissario non è stato in grado di costruire la incidenza dei costi e la effettiva natura delle perdite.-

Dalla verifica, infine, dello stato passivo è risultato a fronte di un attivo realizzato di circa 200.000.000, un passivo complessivo di circa 330.000.000, con uno scoperto globale di oltre 630.000.000.-

Tutto questo rapportato all'inizio dell'anno 1978.-

Le indagini della polizia giudiziaria, condotte sulla scorta della predetta relazione commissariale, confermavano le prospettate distrazioni.-

Erano sentiti, quali testimoni, alcuni dipendenti della Coop. Styl Tecnic Intern.- che poi confermavano le loro dichiarazioni avanti al giudice istruttore.-

Camillo Upali dichiarava che la cooperativa aveva acquistato diverse autovetture che venivano usate dai soci.-

Elisabetta Gordoni, addetta alla fatturazione, asseriva che la contabilità non quadrava mai con la merce immagazzinata e che la stessa spariva.-

Luciano Pasi, addetto alla distribuzione, aveva constatato la sparizione dal magazzino di interi furgoni di merce ed aveva avuto sentore di macchine e ville acquistate dal Presidente.-

e che il Guareschi conduceva una vita brillante.-

A contestazione dei reati, come riportati in rubrica, gli imputati respingevano ogni loro responsabilità.-

In particolare il Guareschi sosteneva che se era vero che per i primi quattro o cinque mesi del '77 la contabilità era mancata, dopo due dipendenti di un commercialista avevano aggiornato la contabilità sulla base delle prime note e dei documenti contabili.- Assumeva che l'incremento delle perdite nel corso del '77 era spiegabile col fatto che i soci a stipendio erano passati da 15 a 30, i dipendenti da 4 a 7, mentre le vendite erano aumentate ^{solo} del 20-25%.-

Il Gimelli escludeva di aver avuto compiti di natura amministrativa e si riportava alle precedenti dichiarazioni del Guareschi.-

Il Buzzoni negava, anche lui, di aver avuto compiti amministrativi.- Nel giugno del 1977 la Federcoop aveva fatto rilievi sulla situazione economica della "Styl" ed aveva proposto la sua messa in liquidazione.- Si era però deciso di continuare sino alla fine dell'anno.- Erano accaduti poi fatti che l'avevano indotto alle dimissioni, quali la richiesta di un pagamento alla F.L.M. per merce non fornita; dimissioni successivamente ritirate per non danneggiare l'immagine della cooperativa.- A fine novembre 1977 si era tenuta un'altra riunione nel corso della quale la direzione aveva presentato la situazione al 31 ottobre 1977, indicante un passivo di oltre 48 milioni.-

Con la sentenza in data 19 febbraio 1983, il Tribunale di Parma assolveva per insufficienza di prove Troncossi e Berteletti dal reato di truffa aggravata e dichiarava l'improcedibilità per amnistia dei reati ascritti al solo Troncossi.-

Riteneva la penale responsabilità di Guareschi, Gimelli e Buzzoni in ordine sia al delitto di truffa aggravata sia in ordine ai due reati di bancarotta fraudolenta (quella documentale e quella per distrazione) e, con la continuazione, concesse le attenuanti generiche, li condannava ciascuno ad anni tre di reclusione e L. 300.000 di multa, oltre alle pene accessorie.- Dichiarava dette pene condonate, giusta il D. P.R. n°744/81, nella misura di due anni di reclusione e dell'intera multa.-

Avverso tale sentenza hanno proposto appello tutti gli imputati.-

Berteletti e Troncossi hanno chiesto di essere assolti con formula piena dai reati per i quali l'assoluzione era stata dubitativa.-

Gimelli e Buzzoni si dolevano che il Tribunale non avesse considerato che i loro compiti nell'ambito della cooperativa non erano di natura amministrativa e che, quindi, non avrebbero potuto rispondere della conduzione della stessa: chiedevano, pertanto, di essere assolti da tutti i reati loro ascritti.-

Il Guareschi, da parte sua, ha chiesto di essere assolto dai delitti a lui ascritti, puntualizzando quanto al delitto/la bancarotta fraudolenta documentale che il Commissario liquidatore, proprio per la documentazione da lui messa a disposizione, era stato in grado di ricostruire la contabilità della cooperativa e quanto al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione che, fermo il principio affermato dalla giurisprudenza che sia il fallito a fornire la dimostrazione della destinazione data ai beni di cui sia certa la presenza nel suo patrimonio, "nel caso di specie mancava totalmente tale prova (debiti del fallito come conseguenza dell'acquisto di beni divenuti introvabili), nè certo si potevano considerare tali...i pettegolezzi riferiti al G.I. dalla Cordani Elisabetta e dal Posi laddove si fa riferimento generico a merce che spariva dal magazzino..."-.

All'esito dell'odierno dibattimento, questa Corte di Appello ritiene quanto segue.-
Anzitutto le assoluzioni per insufficienza di prove, pronunciate nei confronti degli imputati Troncosi e Berteletti, ^{(per il reato di truffa aggravata continuata} seppure devono essere confermate le argomentazioni nel merito addotte dal Tribunale, vanno tramutate in assoluzioni con formula piena, giusta il combinato disposto di cui all'art. 254 Decr.leg. n°271/89 ed art. 530, 3° comma del nuovo codice di procedura penale.-

Devesi, inoltre, rilevare che tale reato, addebitato anche agli altri tre imputati, è rimasto estinto a seguito di prescrizione, essendo trascorsi il tempo massimo di sette anni e mezzo (artt. 157, n° 4 e 160 cod.pen.) dal momento della commissione (autunno 1977).-

In assenza di evidenti prove già esistenti della loro innocenza, va pronunciata nei confronti di detti imputati la predetta causa di improcedibilità.-

Per quanto riguarda la posizione degli imputati Gimelli e Buzzoni, l'istanza difensiva, riproposta nei motivi di appello, appare meritevole di sostanziale accoglimento.-

In verità, a parte il riferimento che si legge nell'esposto denuncia del dott. Favini, che peraltro in dibattimento ha precisato di aver appreso i fatti dai suoi collaboratori, e nonostante ^{CHE} nell'organigramma della cooperativa i nominativi dei due prevenuti compaiano con la qualità di consiglieri del consiglio di amministrazione (il Gimelli era anche Vice-Presidente), non vi sono prove sicure e convincenti (al più i sopradetti elementi ed i fuggevoli riferimenti di alcuni testimoni sulla loro diretta partecipazione alla vita dell'azienda possono ritenersi prove incomplete e/o insufficienti) che il Buzzoni abbia rivestito la qualità di direttore commerciale ed il Gimelli quella di direttore amministrativo, come riportato nel capo di imputazione e come assunto dal Tribunale.- In realtà le risultanze processuali mettono in luce che

il Buzzoni era addetto soltanto alle vendite e non agli acquisti e saltuariamente si trovava in sede, mentre il Gimelli, nella sua qualità di Vice Presidente era delegato ai rapporti con le altre cooperative, sindacati e partiti politici.-

La loro posizione, in definitiva, non era dissimile da quella degli altri amministratori ed anzi assumeva una rilevanza inferiore rispetto ad alcuni di essi, quali il Tragni, al quale era stato demandato la responsabilità dell'amministrazione, inopinatamente escluso da questo processo.-

Nei loro confronti, e per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, deve, quindi, essere pronunciata sentenza pienamente assolutoria "per non aver commesso il fatto".-

Per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, invece, in accoglimento delle censure avanzate dagli appellanti, la riforma della sentenza appellata non può essere se non quella della piena assoluzione di tutti gli imputati perchè il fatto non sussiste.-

In effetti, contrariamente a quanto schematicamente affermato dal Tribunale, il Commissario liquidatore, dopo che nella sua relazione aveva evidenziato la mancanza di idonea documentazione ~~ed~~ di una compiuta registrazione degli atti sociali commercialmente rilevanti, già nell'interrogatorio reso al Giudice Istruttore in data 6 gennaio 1981 (fog. 114) aveva denunciato la difficoltà nella ricostruzione contabile per la carenza di collaboratori, negatigli dal Ministero del Lavoro, facendo intendere della possibilità di una tale ricostruzione. - Ma soprattutto in dibattimento, dato atto dei registri e dei documenti messi a disposizione, non ultimi quelli esibiti nello stesso dibattimento dalla difesa - da quest'ultima asseritamente rinvenuti nello scantinato della cooperativa-, ha esplicitamente affermato che la situazione gestionale e contabile dell'azienda era di fatto verificabile e controllabile, ed in buona parte già compiuta tanto da arrivare con sufficiente completezza alla stesura dello stato passivo, con i risultati già evidenziati.-

Pertanto, aderendo alla interpretazione costante della norma che esclude la sussistenza del reato quando i supporti contabili sono sufficienti e permettono in fatto il riesame del movimento degli affari e la ricostruzione del patrimonio dell'impresa, - questa Corte ritiene che gli atti processuali consentono di ritenere raggiunta una tale prova e, conseguentemente, di scagionare gli imputati, ai quali potrebbe prospettarsi il reato minore di bancarotta semplice, reato peraltro ampiamente estinto per amnistia e per prescrizione.-

Il Guareschi, invece, nella sua qualità di presidente della cooperativa, deve rispondere del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione.-

Il fatto che da lui adottate, e cioè un eccesso di spese per il perso-

nale a fronte di una prospettata diminuzione delle vendite, o sono inesatte ed indimostrate (la diminuzione delle vendite), ch  anzi il Commissario dalla denuncia I.V. A. relativo all'esercizio 1977 ha rilevato un venduto di L. 914.049.000 con un ricarico medio piuttosto elevato del 33% (fog. 76 - fasc. I  grado), o sono state opportunamente valutate dallo stesso Commissario (stesso foglio - fasc. I  grado).-

Il punto   che, proprio sulla base della situazione patrimoniale al 10 febbraio 1978, approvata in pari data dal revisore del Ministero, consegnata dal Presidente il 25 maggio 1978 e proprio sulla base della situazione patrimoniale al 31 ottobre 1977, rinvenuta presso la sede e prodotta dallo stesso Presidente nella riunione con la Federcoop (vedasi dichiarazione Buzconi), risulta uno scoperto dall'1.1.77 al 10.2.78 di circa L. 230.000.000, a fronte di una perdita relativa al precedente anno di L. 65.000.000 (nel modo come ricostruito realmente dal Commissario) e pi  in particolare uno scoperto dall'1.11.77 al 10.2.78 di circa L. 295.000.000.-

Una tale perdita, come ha affermato il Commissario, non trova giustificazione in soli fatti di gestione.-

Esiste quindi la prova oggettiva dell'ammanco.-

Non sussiste, al contrario, alcuna prova contraria da parte dell'imputato di una diversa ed esauriente spiegazione.-

Vi  , infine, da dire che, seppure manca o difficilmente ~~ri-co-struire~~ ^{  stato} ricostruito il conto economico, la suddetta perdita patrimoniale non   giustificabile perch  a fronte di un valore aggiunto di L. 227.000.000 stanno costi per stipendi, salari e contributi di L. 204.000.000. (fog. 76 - fasc. I  grado).-

La pena per il Guareschi deve essere limitata ad anni due di reclusione (pena base tre anni di reclusione, ridotta di un terzo per le concesse attenuanti generiche) con riferimento alla sua colpevolezza riconfermata.-

Tutte le altre determinazioni del Tribunale devono essere confermate ma le pene accessorie sono da condonarsi.-

P.Q.M.

Visti gli artt. 523 cod.proc.pen. e 157, n 4, cod.pen. e 254 D.Leg.n 271/89, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma in data 19 febbraio 1983, appellata dagli imputati TRONCOSSI Giordano, GUARESCHI Rodolfo, GIMELLI Antonio, BERTELETTI Luciano e BUZZONI Giancarlo, assolve il TRONCOSSI e il BERTELETTI dal reato di cui alla lett. a) per non aver commesso il fatto e dichiara di non doversi procedere nei confronti di GUARESCHI, GIMELLI e BUZZONI in ordine allo stesso reato di cui alla lett.a) perch  il reato   estinto per prescrizione.-

Assolve GUARESCHI, GIMELLI e BUZZONI dal delitto di bancarotta fraudolenta documen-

tale di cui al capo d) perchè il fatto non sussiste.-

Assolve GIMELLI e BUZZONI dal delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo d) per non aver commesso il fatto.-

Riduce la pena inflitta al GUARESCHI in anni due di reclusione.-

Dichiara interamente condonate anche le pene accessorie.-

Conferma nel resto.-

Bologna, 27 novembre 1989.-

Il Cons. estens.

Il Presidente

IL CANCELLIERE

Addi 30-11-89..... imputat il difensore
di GUARESCHI..... Rodolfo
ha ricorso per Cassazione contro questa sentenza.

Bologna il 5-12-89.....

Il Segretario

Rilasciate

N° 1 copie - Facciate N° 9
AW - PI 011 2.000
corrisposte £.

a mezzo marche applicate sulle

stesse.

Bologna, **5 DIC. 1989**

p. IL CANCELLIERE

GUARESCHI

7260



REPUBBLICA ITALIANA

Udienza pubblica

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

del 23-5-1991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE^V PENALE

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

N. 437

Dott. Raffaele Dolce

Presidente

1. Dott. Antonio Daniele

Consigliere

REGISTRO GENERALE

2. » Gaetano Nicastro

»

N. 8387/90

3. » Bruno Foscarini

»

4. » Giovanni D'Urso

»

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

ha pronunciato la seguente

Richiesta copia studio
dal Sig. GUARESCHI

SENTENZA

per diritti € 4,65

sul ricorso proposto da GUARESCHI RODOLFO nato a Sal-
somaggiore Terme il 20-1-1950

il 2 Mag. 2002

IL CANCELLIERE

avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna
in data 27-11-1989

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere



dr. Bruno Foscarini

Udito, per la parte civile, l'avv.


Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale dr. Antonino Leo

che ha concluso per il rigetto del ricorso

Udit i difensor

Per la parte che ancora interessa (all'inizio il procedimento penale riguardava altri quattro imputati e varie altre imputazioni), si premette che Guareschi Rodolfo, amministratore della "Styl Tecnic International" Società Cooperativa a r.l. posta in liquidazione coatta amministrativa con D.M. 10-5-78 venne tratto a giudizio per rispondere dei delitti



di truffa aggravata (artt. 110-640-61 n°2 C.P.) e di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale (artt. 110, 216 I comma n° 1 e 2 L.F. in relazione all'art. 223 I comma stessa Legge).

Con sentenza in data 19-2-83 il Tribunale di Parma, concesse attenuanti generiche, condannava il Guareschi alla pena di anni tre di reclusione Lire 300.000 di multa (condonati anni due e l'intera pena pecuniaria).

Su impugnazione dell'imputato la Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 27 Novembre 1989, dichiarava il delitto di truffa estinto per prescrizione ed assolveva dalla bancarotta documentale con la formula perché il fatto non sussiste; riduceva quindi la pena ad anni due di reclusione, confermando per il resto.

Il Guareschi ha proposto ricorso per cassazione con il quale denuncia vizio di motivazione in relazione sia al proscioglimento per prescrizione dalla truffa (sussistendo in atti elementi che avrebbero dovuto portare al proscioglimento con formula ampia) che alla condanna per la bancarotta fraudolenta per distrazione, sul rilievo che "... il Giudice deve accertare - e nella fattispecie ciò non è avvenuto - se i debiti del fallito sono conseguenza dell'acqui-

sto di beni divenuti introvabili; solo nell'affermativo riscontro a tale ricerca, oppure in difetto di una convincente giustificazione, si potrà ritenere sussistente la distrazione. Nel caso in esame tale prova manca totalmente, né il vuoto dell'accusa può essere colmato dai pettegolezzi riportati da alcuni ex dipendenti della Cooperativa fallita, in riferimento ai fatti di merce che spariva dal magazzino, oppure dal tenore di vita tenuto dall'imputato...".

Il ricorso è infondato.

Quanto alla truffa aggravata in danno della Cartiera di Subiaco S.p.A. (capo A dell'imputazione), a parte che il motivo di ricorso propone una diversa valutazione delle risultanze processuali preclusa in sede di legittimità, va comunque rilevato che, essendovi stato proscioglimento per prescrizione, il vizio di motivazione potrebbe avere rilevanza soltanto se gli estremi per il proscioglimento con formula ampia ai sensi dell'art. 152 cpv. C.P.P. emergessero dagli stessi dati processuali evidenziati nella sentenza impugnata, situazione nella fattispecie da escludere, avendo l'impugnata sentenza implicitamente fatto proprie le argomentazioni di quelle di I grado secondo le quali "i summenzionati imputati celarono lo stato di insolvenza della Cooperativa sia al dott.

Botero che al rag. Filangieri negli incontri e nei contatti che ebbero con loro, inducendoli artificialmente e fraudolentemente in errore, con gravissimo danno della cartiera".

Quanto alla bancarotta fraudolenta, del tutto correttamente e logicamente la sentenza ha ritenuto la rilevante distrazione dei beni sulla base dei dati evidenziati nella relazione del Commissario Giudiziale. E' vero che per parlarsi di distrazione di beni occorre che sia previamente dimostrata la preesistenza dei beni stessi nel patrimonio dell'impresa. Peraltro nella fattispecie correttamente la sentenza ha ritenuto tale prova - e quella correlativa della distrazione - evidenziando che la menzionata relazione del Commissario Giudiziale aveva preso in esame tutte le risultanze della contabilità della Cooperativa nonché tutte le deduzioni difensive del Guareschi, ed era motivatamente giunta alla certa conclusione per la quale, mentre per l'anno 1976 le relativamente modeste perdite risultanti dalla contabilità potevano trovare giustificazione con l'erronea gestione dell'azienda, quella imponente dell'esercizio 77 e di quello successivo, fino al 10-2-78 (Lire 330.000.000), e in particolare quelle del periodo 1-11-77/10-2-78 (Lire 295.000.000), non

trovavano giustificazione in soli fatti di gestione (costi rapportati ai ricavi) e dimostravano quindi l'esistenza dell'ammacco e l'addebitabilità dello stesso al Guareschi, amministratore della Cooperativa.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 549 C.P.P. determinata nella misura - ritenuta congrua - di Lire cinquecentomila.

P. Q. M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Lire cinquecentomila alla Cassa delle ammende.

Roma 23 Maggio 1991.

il Consigliere estens.

il Presidente

dr. Bruno Foscarini

dr. Raffaele Dolce



DEPOSITATA IN CANCELLERIA

addl - 5 LUG. 1991

IL CANCELLIERE
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Carmelo Lanzuise

